GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

1° Suppl. al N. 91 — Torino, 13 Aprile — 1861

PARTE UFFICIALE

TORINO, 13 APRILE 1861

REGOLAMENTO GENERALE
PER LE CARCERI GIUDIZIARIE DEL REGNO.

(*Vedi il relativo R. Decreto nel N.* 91 *della* Gazzetta)

PARTE I. — *Amministrazione — Commissioni visitatrici — Personale.*

CAPO I. — *L'Amministrazione.*

Art. 1. L'Amministrazione delle carceri giudiziarie dipende dal Ministero dell'Interno per tutto quanto riguarda il personale, il materiale, e la disciplina salve le attribuzioni dell'Autorità giudiziaria, e le eccezioni contenute nel presente Regolamento.

Il Ministero provvede all'amministrazione delle carceri in ogni Circondario per mezzo di apposite Direzioni o dell'Autorità superiore amministrativa.

La sorveglianza delle carceri esistenti fuori del capo-luogo di Circondario è delegata al Sindaco del Comune sotto gli ordini di detta Autorità superiore amministrativa.

Al Sindaco del capo-luogo di Mandamento è pure affidata la sorveglianza sulla casa mandamentale di deposito.

Art 2. I funzionari incaricati dell'amministrazione delle carceri debbono eseguire e far eseguire immediatamente tutti i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria i quali abbiano per oggetto;

1. La più sicura custodia degli imputati: 2. La loro separazione, o unione nelle camere: 3. Il loro passaggio da un carcere giudiziario ad un altro: 4. L'ammessione degl'imputati alla scuola, ai laboratoi, alle passeggiate, e nelle infermerie del carcere: 5. La nettezza personale dell'individuo quando è tradotto in carcere, e durante lo stato suo d'imputato: 6. La conservazione e la destinazione di ogni qualunque oggetto trovato nelle visite all'imputato: 7. Le punizioni inflitte in conformità del presente Regolamento ai guardiani, ed ai detenuti dagli ufficiali che rappresentano nel carcere l'Autorità giudiziaria: 8. Il trasporto agli ospedali posti fuori del carcere degli imputati, e dei condannati frammisti con quelli nella stessa camera prima o all'epoca del trasporto: 9. I carteggi e colloquii dei detenuti secondo le speciali norme a tal oggetto stabilite in questo Regolamento: 10. La permissione agli imputati di procacciarsi vitto venale, o ricevere soccorsi dai parenti od amici, non che di tenere il lume durante la notte, fino all'ora prescritta dal Regolamento, qualora si trovino in cella, che non sia di punizione: 11. La traduzione in qualunque ora degli imputati al cospetto degli Ufficiali che rappresentano l'Autorità giudiziaria, mentre attendono in carcere ad atti del loro ministero: 12. L'immediato traslocamento di camera ancorchè abitata da soli condannati, di uno o più tra essi, che per ragione di località l'Autorità giudiziaria ravvisasse poter pregiudicare in qualsiasi modo l'interesse della giustizia riguardo ad uno o più imputati.

Gli ordini e provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per l'esecuzione di atti previsti in questo Regolamento, o di quegli altri che essa stimasse di prescrivere pel servizio della giustizia si potranno dare verbalmente al Capo-guardiano.

Ove si tratti di ordini o provvedimenti relativi ad atti non previsti nel presente Regolamento l'Autorità giudiziaria ne darà eziandio contemporaneo avviso per iscritto all'Autorità amministrativa: l'obbligo di tale avviso non sospenderà l'esecuzione dell'ordine o provvedimento dato verbalmente al Capo-guardiano.

Qualora però tali provvedimenti dessero luogo a qualche spesa, l'Autorità giudiziaria ne farà oggetto di richiesta per iscritto all'Autorità amministrativa.

Art. 3. L'Autorità amministrativa invigilerà, e darà le opportune istruzioni perchè sia prontamente recato a cognizione dell'Autorità giudiziaria ogni atto, che possa in qualunque modo interessare il corso della giustizia, e l'istruzione dei procedimenti.

Art. 4. L'Autorità amministrativa locale, che sia incaricata della direzione delle carceri deve fare in esse personalmente una visita ogni mese ascoltando i richiami dei ditenuti, informandosi degli abusi, e dei disordini che fossero seguiti, ed ordinando quei provvedimenti che fossero necessari per far cessare i disordini introdotti, e migliorare la condizione dei ditenuti.

Di ciascuna di queste visite detta Autorità farà constare sul registro di cui all'art. 207 mediante apposizione della firma, e con indicazione della data della visita.

Art. 5. I Sindaci non hanno amministrazione diretta nelle carceri indicate all'art. 1; essi riferiscono, occorrendo, il risultamento delle loro visite all'Autorità amministrativa del Circondario, affinchè questa possa dare i relativi provvedimenti.

Art. 6. L'Autorità dirigente trasmette al Ministero in ciascuna delle prime quindicine de' mesi di gennaio, aprile, luglio, ed ottobre le relazioni trimestrali di cui all'art. 25, compilate secondo il modulo prescritto.

CAPO II. — *Commissioni visitatrici.*

Art. 7. In ogni Comune, in cui v'hanno uno o più carceri, è instituita una Commissione visitatrice, composta del Sindaco, che ne avrà la presidenza, del Procuratore del Re, o di un suo Sostituito, del Parroco, nel cui distretto parrochiale è situato il carcere e di quattro cittadini nominati dal Consiglio comunale.

Se le carceri sono situate in un Comune, che non sia residenza di un Tribunale collegiale, sarà Membro nato della Commissione il Giudice di Mandamento invece dell'Ufficiale del pubblico Ministero.

La durata in ufficio dei Membri elettivi è quadriennale: ne scade uno in ogni anno; nei primi tre anni le scadenze sono regolate dalla sorte, successivamente dall'anzianità.

Art. 8. L'azione della Commissione è di mero controllo, e consultiva: non ha perciò nell'amministrazione parte alcuna esecutiva.

Art. 9. Essa è chiamata ad esercire una sorveglianza interna del carcere in tutto ciò che concerne il vitto, il materiale, la salubrità, la disciplina, le punizioni, la tenuta regolare dei registri, le lavorazioni, la distribuzione del guadagno, la istruzione religiosa, la riforma morale dei ditenuti, la condotta dei guardiani verso di essi: per tal effetto debbe visitare il carcere frequentemente per mezzo de' suoi Membri a turno.

Art. 10. Sopra tutti gl'inconvenienti scoperti, e sui provvedimenti da adottarsi la Commissione riferirà all'Autorità amministratrice delle carceri, e terrà con essa gli opportuni concerti, e quando lo credesse necessario, potrà anche per tale oggetto rivolgersi direttamente al Ministero dell'Interno.

CAPO III. — *Personale delle carceri.*

Art. 11. Il personale addetto al servizio d'ogni carcere si compone di un capo-guardiano, di un sotto-capo e di guardiani in numero proporzionato all'entità del servizio.

Art. 12. Alle carceri situate nelle Città di residenza delle Corti d'Appello, ed a quelle altre, che pel numero ragguardevole dei detenuti, o per essere collocate nei Capo-luoghi di Circolo delle Corti di Assisie si riconoscano di maggior importanza, possono essere preposti appositi Direttori, i quali sinchè non siasi altrimenti provvisto, dipenderanno immediatamente dal Ministero dell'Interno.

Art. 13. Il servizio del culto e l'istruzione religiosa sono affidati in ogni carcere ad un cappellano, salvi i diritti inerenti alla giurisdizione del parroco locale. All'ufficio di cappellano non sarà, per quanto sia possibile, chiamato chi abbia cura d'anime.

Dell'insegnamento elementare è incaricato, secondo le circostanze locali, o un apposito Maestro o il Cappellano stesso.

L'insegnamento elementare alle ditenute è affidato ad una delle Suore di carità addette al servizio del carcere, ed in mancanza di queste, ad una apposita Maestra.

Attendono al servizio sanitario uno o più Medici-Chirurghi.

Art. 14. Il Direttore, e gli Impiegati addetti al suo ufficio sono nominati dal Re sulla proposizione del Ministro dell'Interno.

Allo stesso Ministro, o ad altra Autorità da lui delegata spettano la nomina, la traslocazione, e la rivocazione del Cappellano, del Medico-Chirurgo, dei Maestri, capi-guardiani, sotto-capi e guardiani.

Art. 15. Possono essere nominati alcuni capi d'arte da preporsi alle lavorazioni, ed alla sorveglianza delle medesime.

Nel servizio economico delle carceri può essere richiesta l'opera di corporazioni di sesso femminile, e le medesime possono pure essere incaricate della scuola, non che della custodia e sorveglianza delle ditenute tanto sane quanto malate; sarà però sempre escluso il carico di perquisire le ditenute, e le donne ammesse a visitare i carcerati; quale incumbenza sarà affidata ad apposita guardiana.

Può del pari il servizio economico essere commesso alle Compagnie dette di Misericordia, o ad altre associazioni pie laiche di consimile scopo. In tal caso alla scuola delle ditenute sarà preposta una maestra, e per la custodia e sorveglianza di esse saranno nominate guardiane in quel numero che potrà occorrere.

La guardiana è posta sotto la dipendenza del capo-guardiano, dal quale riceve gli ordini, ed è nominata dall'Autorità dirigente coll'approvazione del Ministro.

Dove neppure l'opera delle Compagnie di Misericordia, o di altre pie associazioni si possa, o si voglia avere, in questo caso, fermo rimanendo in quanto alla scuola, sorveglianza e visita delle ditenute il disposto più sopra, gli altri servizi saranno fatti adempiere o per appalto o ad economia, secondo il disposto dalle leggi e dai regolamenti generali di amministrazione.

Art. 16. Il Direttore, il capo-guardiano, il sotto-capo, i guardiani, la Superiora delle Suore, le Suore e la guardiana, ciascuno nella sfera delle proprie attribuzioni eseguiranno e faranno eseguire immediatamente tutti i provvedimenti che in conformità del disposto nell'art. 2 e degli altri del presente Regolamento fossero dati dall'Autorità giudiziaria sotto le pene nel medesimo Regolamento comminate. Non è permessa su tale riguardo alcuna osservazione, e niuno ha il diritto di esaminare la regolarità, e la giustizia degli ordini compartiti.

Sezione I. — *Del Direttore.*

Art. 17. L'azione del Direttore si estende su tutte le parti del servizio. Tutti gli Impiegati ed agenti di custodia dipendono da lui e devono obbedirgli. Egli è risponsabile della sicurezza, della disciplina e dell'ordine interno del carcere, non che della custodia e della conservazione de' registri, conti e altri documenti a lui affidati.

Art. 18. Il Direttore è incaricato: 1. Della esecuzione dei Regolamenti generale ed interno non che di ogni ordine superiore. 2. Della polizia delle carceri in conformità del disposto nel presente Regolamento. 3. Di vegliare alla esecuzione dei contratti per le diverse somministranze. 4. Di designare, sentito il capo-guardiano, o la Superiora delle Suore, i ditenuti condannati che possono essere addetti al servizio domestico delle carceri, esclusi però quelli fra essi che l'Autorità giudiziaria credesse di eliminare da questo servizio nell'interesse della giustizia preventiva, alla quale Autorità sarà perciò comunicata la fatta designazione prima di eseguirla. 5. Di ordinare la classificazione dei ditenuti conforme alle norme stabilite nel presente Regolamento. 6. Di accordare i permessi di colloquio e di visitare i carteggi dei ditenuti, sotto l'osservanza delle norme prescritte nel presente Regolamento, e salve le eccezioni in esso contenute. 7. Di prendere in via di urgenza, di concerto coll'Ufficiale sanitario del carcere, le cautele necessarie in caso di epidemia, riferendone però immediatamente alle autorità locali amministrativa e giudiziaria, ed alla Commissione visitatrice.

Il Direttore è specialmente incaricato di tutto ciò che riflette i lavori industriali dei ditenuti, della classificazione de' lavoranti ne' diversi laboratoi, e della esecuzione ed applicazione delle tariffe della mano d'opera determinate dalla Commissione visitatrice. Egli personalmente o per mezzo di un Impiegato del suo ufficio assiste a tutte le commissioni che sono date di lavori, restituisce ai committenti le materie lavorate, e statuisce in via economica sulle riduzioni del prezzo della mano d'opera che sono domandate dai committenti per difetti nella fattura, per sottrazioni o guasti delle materie prime e lavorate, e degli utensili, e riceve i richiami che sono relativi alle lavorazioni.

Art. 19. Il Direttore tiene, secondo il modulo prescritto i seguenti registri: 1. Di tutti gli effetti di vestiario e letterecci ad uso dei ditenuti propri dell'Amministrazione. 2. Di tutti i mobili, utensili ed altri oggetti appartenenti alla medesima. 3. Della contabilità de' laboratoi. 4. Il libretto di ciascun ditenuto lavorante. 5. Il registro della popolazione del carcere. 6. Delle istruzioni e degli ordini che gli sono trasmessi superiormente, come pure degli ordini e delle istruzioni che, in virtù dell'autorità che gli possa competere, è per dare nel carcere, non che de' suoi rapporti alle Autorità superiori. 7. Del personale degli Impiegati e degli agenti di custodia. 8. Della massa di ciascun guardiano risultante dalla ritenzione mensile di cui all'art. 69, non che delle ritenzioni sulla paga per punizioni incorse. 9. Del danaro di cui il ditenuto in qualunque modo è possessore. 10. I registri di cui all'art. 207.

Art. 20. Il Direttore può venire incaricato della tenuta e dell'amministrazione della cassa.

Art. 21. Oltre i registri sopraddetti il Direttore tiene un libro giornale sul quale nota le punizioni incorse dai guardiani e dai ditenuti, e per sommi capi tutti gli avvenimenti di qualche importanza che hanno luogo nel carcere, non che le osservazioni che gli accade di fare sulle varie parti del servizio.

Il libro-giornale, non che il registro di cui al N. 6 dell'art. 19, debbono essere dal Direttore presentati alla Commissione visitatrice quando essa riunita glie ne faccia richiesta.

Art. 22. Il Direttore trasmette il mattino di ogni giorno al Capo del Ministero pubblico, lo stato del movimento della popolazione delle carceri classificata in imputati, accusati e condannati, accompagnato dalla indicazione del movimento del giorno antecedente; e nei giorni 1 e 16 d'ogni mese rassegna al Ministero lo stato del movimento della popolazione seguito nella quindicina precedente; gli trasmette pure al primo giorno d'ogni mese la relazione del capo-guardiano, di cui all'art. 33, sullo stato delle armi e del vestiario dei guardiani durante il mese trascorso, e gli comunica immediatamente tutti i rapporti de' suoi dipendenti intorno ai disordini succeduti nel carcere, facendone contemporaneo rapporto all'Autorità giudiziaria.

Art. 23. Il Direttore visita tre volte in ciascuna settimana tutti i locali del carcere e più sovente, se ne conosce il bisogno, o ne riceve l'ordine, per assicurarsi della regolarità del servizio e ricevere i richiami dei ditenuti.

Art. 24. In caso di ribellione il Direttore richiede al capo-posto il sussidio della guardia esterna del carcere, e ne fa immediato rapporto alle Autorità amministrativa e giudiziaria.

Art. 25. Il Direttore trasmette al Ministero nella prima quindicina dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre una relazione trimestrale su tutte le parti del servizio carcerario del trimestre trascorso, e nella seconda quindicina di gennaio di ciascun anno trasmette pure al medesimo in un coi rapporti del Cappellano, del Maestro e dell'Ufficiale sanitario un suo rapporto generale sullo stato materiale, personale e disciplinare del carcere dell'anno trascorso.

Art. 26. Al Direttore sono assegnati locali nel carcere per l'ufficio e l'abitazione, e qualora ciò non sia possibile, dovrà scegliersi un locale in vicinanza del carcere, e gli verrà in tal caso accordata una congrua indennità.

Gli è pure assegnata una somma annua per le spese d'ufficio.

Art. 27. Gli Impiegati addetti alla Direzione attendono a quelle incumbenze, che dal Regolamento interno, e dal Direttore, o dal Ministero vengano loro affidate.

Sezione II. — *Del Capo-guardiano.*

Art. 28. Ai posti di capo-guardiano sono nominati i guardiani di maggiore intelligenza e di migliore condotta, tenuto conto della loro anzianità, purchè abbiano compiuto l'età di anni 30, e siano capaci di stendere di propria mano un esatto rapporto.

Art. 29. Il capo-guardiano tiene sotto la propria risponsabilità i seguenti registri: 1. Quello prescritto dall'art. 789 del Codice di procedura penale, conservando distintamente gli ordini di entrata e di uscita, non che le copie delle ordinanze e delle sentenze rimesse dall'Autorità giudiziaria. 2. Il registro del movimento d'infermeria. 3. Rubrica o indice del registro di cui al N. 1, colla annotazione della camera o cella dove il ditenuto è rinchiuso. 4. Rubrica distinta dei permessi di colloquio accordati ai ditenuti dall'Autorità amministrativa o giudiziaria. 5. Registro degli effetti di vestiario, viveri, vino, denaro ed altri oggetti qualunque che i ditenuti portano con sè nel carcere o loro sono successivamente rimessi.

Art. 30. È dovere del capo-guardiano: 1. Di tenere custodite presso di sè la chiave dell'armadio o della camera dove sono consegnate le armi dei guardiani, e durante la notte, le chiavi tutte delle camere, celle, corridoi dove sono rinchiusi i ditenuti, rimanendo esso risponsabile di ogni conseguenza che dalla consegna di quella e di queste potesse derivare. 2. Di invigilare perchè il portinaio compia regolarmente il suo dovere, e non si introducano nel carcere cose nocevoli alla salute, od istrumenti atti ad agevolare la fuga o turbare la quiete del carcere, e, secondochè il regolamento interno permette o vieta la introduzione di viveri o di vino per parte dei parenti o degli amici dei ditenuti, invigilare perchè siano consumati in conformità dell'art. 31, ovvero respinti. 3. Di fare un triplice giornaliero appello dei guardiani, il mattino, il mezzogiorno e la sera dopochè i medesimi sono rientrati nelle proprie camere, comunicando nell'ora dell'appello della sera la parola d'ordine da osservarsi durante la notte. 4. Di procedere e sotto la sua risponsabilità, vegliare a che si proceda nelle 24 ore, da quel numero di guardiani che crederà sufficiente, a cinque visite in tutti i locali del carcere, variandone sempre l'ora ed in modo che tra nissuna di esse vi sia un intervallo maggiore di sei ore. 5. Di recarsi nel mattino di ciascun giorno, e nell'ora che verrà fissata dal Direttore, a fargli la relazione del servizio dei guardiani durante il giorno antecedente, e di ogni fatto di alcuna gravità succeduto nel carcere, trasmettergli lo stato degli individui entrati nel carcere ed usciti nel giorno antecedente, classificato in imputati, accusati e con-

dannati, accompagnato dalla indicazione del movimento del giorno precedente, e riceverne le istruzioni.

Art. 31. Quando un individuo è tradotto in carcere, o si costituisce volontariamente, il capo-guardiano, dopo di averlo iscritto a registro in conformità del disposto dell'art. 153, lo visita o fa visitare diligentemente alla sua presenza e sotto la propria risponsabilità, e riconoscendolo possessore di danaro, vestimenta, viveri, vino e di altri oggetti qualunque influenti o non a reati, dopo fattone immediato rapporto all'Autorità giudiziaria, questa non dissentendo, ritirerà ogni cosa prendendone nota sul registro di cui all'art. 29, N. 5; custodirà e consegnerà i viveri ed il vino al ditenuto in proporzioni analoghe a quelle del vitto venale, vegliando o facendo vegliare a che siano consumati da quello cui spettano e nell'ora stessa in cui è fatta la distribuzione del vitto venale.

Una stessa vigilanza eserciterà sul vitto e sul vino che il regolamento interno autorizzasse i parenti o gli amici dei ditenuti ad introdurre nel carcere, e riguardo al danaro lo consegnerà al Direttore, od in mancanza di questi all'Impiegato che avrà un tale incarico; questi lo registrerà sul libretto, di cui all'art. 201 e sul registro di cui all'art. 19, N. 9, e lo custodirà presso di sè, qualora ne sia specialmente autorizzato.

In quanto alle vestimenta che l'individuo indossa quand'è tradotto in carcere, qualora dall'Autorità giudiziaria non vengano fatte conservare nell'interesse della giustizia, il capo-guardiano veglierà a che siano nettate, lavate, ed occorrendo, purificate e raccomodate, e poste quindi in magazzino munite della rispettiva etichetta portante il nome, cognome, patria del ditenuto che ne è il proprietario.

Di ogni oggetto di cui sia trovato possessore l'individuo tradotto in carcere, il capo-guardiano gli spedirà dichiarazione, mediante apposita *bolletta*; e riguardo al modo di custodia lo stesso capo-guardiano si uniformerà al disposto nell'art. 155.

Art. 32. Il capo-guardiano è risponsabile personalmente del servizio del sotto-capo-guardiano e dei guardiani; non che dei rifiuti, dei ritardi e della negligenza di quello e di questi nella esecuzione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento ed in quello interno. È del pari risponsabile delle stesse mancanze rispetto all'eseguimento degli ordini delle Autorità carceraria e giudiziaria, sempre quando, potendo, non le abbia impedite, o, avendone cognizione, non ne abbia fatto immediato rapporto alla prima delle suddette Autorità.

Art. 33. Il capo-guardiano è parimenti risponsabile della buona tenuta e della pulizia delle armi e del vestiario dei guardiani.

Egli dovrà farne la visita ogni quindici giorni, ed in fine del mese rivolgere al proprio superiore una particolareggiata relazione delle due visite, dalla quale risulti chiaramente dello stato di detti oggetti.

Art. 34. Il capo-guardiano è risponsabile, sotto l'autorità di chi ha la direzione del carcere, della sicurezza di esso, della custodia dei ditenuti, del mantenimento dell'ordine e della disciplina.

A questo fine esso può perquisire i ditenuti e farli perquisire quante volte lo giudica necessario, prescrivendo, in conformità dei regolamenti, quelle cautele che per la osservanza della disciplina e per la sicurezza del carcere ravvisa convenienti.

Può anche, per motivi gravi, non ammettere qualche persona a visitare un ditenuto se non si sottomette ad essere prima perquisita. Però rende conto immediatamente dell'uso che avrà fatto di questo diritto all'Autorità che ha rilasciato il permesso di visita, ed a quella che lo avesse munito del suo non dissenso.

Esso fa parimente conoscere alla detta Autorità gli oggetti proibiti che furono sequestrati nell'interno del carcere, oppure trovati in sulla persona dei visitatori. Le donne però, o siano ditenute, o siano estranee che si recano a visitare i ditenuti, non possono essere perquisite che da persone del loro sesso, in conformità del disposto nel presente Regolamento.

Il capo-guardiano riceve in un'apposita camera, se la località lo consente, le persone che domandano di parlare coi ditenuti, esamina i pacchi che portano, si assicura che alle lettere indirizzate ai ditenuti ed ai permessi di colloquio coi medesimi sia apposto il visto delle Autorità competenti conforme al disposto a questo riguardo nel presente Regolamento; e nel caso affermativo le rimette ai ditenuti ai quali sono indirizzate, altrimenti le respinge, rimanendo risponsabile degli abusi che potessero risultare dal colloquio dei visitatori coi ditenuti, qualora, avendone cognizione, non ne abbia fatto immediato rapporto all'Autorità dirigente.

Art. 35. Avvenendo la morte di qualche ditenuto, il capo-guardiano ne fa menzione sui registri, di cui all'art. 29, num. 1 e 2, e ne informa immediatamente l'Autorità giudiziaria, come la informa pure di ogni malattia o fuga, dandone contemporaneamente avviso all'Autorità dirigente.

Art. 36. Il capo-guardiano determina giornalmente il numero dei guardiani di servizio tanto di giorno che di notte, ne fissa il posto di picchetto, designa coloro che debbono procedere alle cinque visite, di cui all'art. 30, n. 4, e ne fa esso stesso personalmente due, anche per sentire i richiami dei ditenuti, de'quali farà tosto relazione all'Autorità dirigente; in quelle visite, ove lo creda, si farà accompagnare da uno o più guardiani di servizio.

L'ordine di servizio giornaliero e notturno de' guardiani deve a diligenza e cura del capo-guardiano risultare da apposita tabella da conservarsi nel corpo di guardia interno.

Art. 37. È vietato al capo-guardiano di ritardare per favore la partenza dei ditenuti designati dall'Autorità competente per essere trasferiti ad un altro carcere giudiziario o di pena.

In quanto alla consegna dei ditenuti designati per essere trasferiti a chi è incaricato della loro traduzione, il capo-guardiano osserverà il disposto nel capo 4, parte 3, del presente Regolamento.

Art. 38. Al capo-guardiano è comune il disposto nell'art. 24 del presente Regolamento nei soli casi però in cui non vi sia un apposito Direttore del carcere, o si trovi assente.

Sezione III. — *Del Sotto-Capo-Guardiano.*

Art. 39. Ai posti di sotto-capo-guardiano sono nominati i guardiani di maggiore capacità e di migliore condotta, tenuto conto della rispettiva anzianità purchè siano in grado di stendere di propria mano un esatto rapporto.

Art. 40. Nelle carceri, dove non vi ha capo-guardiano, è comune al sotto-capo il disposto degli articoli del presente Regolamento ne'quali è affidata alcuna attribuzione od imposto qualche carico al capo-guardiano.

Art. 41. Nelle carceri alle quali è preposto un capo-guardiano, il sotto-capo ne sostiene le veci quando quegli è legittimamente impedito, ne riceve e trasmette gli ordini, ed oltre le funzioni che possono essergli affidate dal Regolamento interno, adempie quelle altre che dall'Autorità dirigente o dal capo-guardiano gli possono venire assegnate.

Art. 42. In caso di legittimo impedimento del sotto-capo-guardiano, l'Autorità dirigente designerà, sulla proposizione del capo-guardiano, il guardiano che deve surrogarlo.

Sezione IV. — *Dei Guardiani.*

Art. 43. Non sono ammessi ai posti di guardiano se non soggetti probi, dotati di buona costituzione fisica da accertarsi mediante visita di un Medico-chirurgo carcerario, e che abbiano i seguenti requisiti; 1. Sappiano leggere, scrivere e fare conti. 2. Abbiano l'età non maggiore di anni 40 e non minore di 21, salvo speciale autorizzazione del Ministero. 3. Abbiano almeno la statura di un metro e 60 centimetri. 4. Siano preferibilmente celibi o vedovi senza prole.

Debbono inoltre presentare l'attestato di nascita, quello dell'Autorità politica del luogo dell'ultimo domicilio, da cui risulti della positiva probità e buona condotta loro, con dichiarazione esplicita che mai non incorsero in veruna pena criminale o correzionale, ed il certificato di avere soddisfatto alla leva militare, o quello di congedo.

Nell'accettazione saranno preferti coloro che avranno prestato servizio militare, semprechè dagli attestati del Capo del Corpo da cui escono, risulti avere essi tenuta una buona condotta.

Art. 44. Non si farà luogo alla nomina di guardiano salvo dopo un esperimento di 4 mesi, durante i quali gli aspiranti prendono il nome di allievi, e godono della paga annessa alla 2.a classe, essi sono risponsabili del proprio servizio al pari dei guardiani effettivi, vestono la divisa prescritta, e vanno soggetti alla ritenzione di cui all'art. 69.

Art. 45. L'ammessione ad esperimento ha luogo per semplice lettera del Ministero, la nomina definitiva con decreto del Ministro.

Sono menzionati nel decreto di nomina li antichi servizi militari, qualora l'allievo ne abbia prestati, ed i certificati di buona condotta; è pure menzionata l'attestazione dell'Autorità carceraria dirigente da cui consti che l'allievo ha subito con zelo, con probità e con intelligenza la prova dei quattro mesi d'esperimento.

Gli individui che chiedono di essere ammessi nel corpo dei guardiani assumono dal giorno della loro nomina definitiva l'obbligo di servire per sei anni, giusta le discipline stabilite nel presente Regolamento.

Il guardiano che chiedesse congedo o fosse espulso dal corpo prima del termine della ferma, perde il fondo di massa risultante dalla ritenzione mensile di cui all'art. 69.

Art. 46. I guardiani sono posti sotto gli ordini del capo-guardiano e del sotto-capo, e debbono uniformarsi a quanto loro prescrivono, salvo a porgere dopo i loro richiami all'Autorità dirigente.

La loro dipendenza però dalla detta Autorità è immediata, e debbono perciò eseguire prontamente gli ordini che da quella direttamente o da altri a suo nome vengono dati.

Art. 47. È dovere in generale dei guardiani: 1. Di vegliare nell'interno del carcere sui capi d'arte, appaltatori e loro commessi perchè non contravvengano a quelle discipline che nel presente Regolamento o in quello interno possano venire stabilite a loro riguardo. 2. Di rinchiudere nelle celle o nelle camere i ditenuti, di sorvegliarli costantemente nei laboratoi, nell'infermeria, alla scuola, nella cappella, nel parlatorio, alle passeggiate ed in qualunque luogo, e di accompagnarli quando sono autorizzati a circolare nel carcere. 3. Di sedare i tumulti e le ribellioni in conformità del presente Regolamento. 4. Di pulire per turno le camere loro destinate ad alloggio. 5. Di tenere sempre assestata, pulita, aerata ed all'uopo riscaldata la sala dove per qualunque circostanza si radunassero od anche individualmente intervenissero i Membri dell'Ordine giudiziario, attenendosi scrupolosamente a quanto rispetto a ciò possa venire loro ordinato dalle predette Autorità. 6. Di trattare i ditenuti con umanità, non mai iscompagnata da giustizia e da fermezza. 7. Di fare relazione immediatamente al capo-guardiano di tutti i fatti che sia nel servizio giornaliero, sia nelle ronde notturne vengono a loro cognizione, massime di quelli che interessano l'ordine, la decenza e la sicurezza del carcere. 8. Di vegliare a che i ditenuti, soggetti al regime cellulare o posti in cella di punizione o privi di colloquio, non possano vedersi od avere comunicazione tra di loro, o con altri ditenuti. 9. Di invigilare perchè i ditenuti ai quali dal Regolamento o dal Medico è permesso di fumare, fumino solamente nei luoghi a ciò destinati, e che, cessando di fumare o rientrando nelle camere o celle, non conservino presso di loro nè esca, nè zolfanelli, nè altra materia combustibile. 10. Di non permettere che i ditenuti si abbandonino a qualsiasi giuoco, salvo quei trattenimenti che a termini dell'art. 175 potessero venir loro concessi. 11. Di portare ogni sera, non sì tosto i ditenuti sono rientrati nelle rispettive camere o celle, tutte le chiavi delle medesime e de'corridoi al capo-guardiano, dal quale si recheranno a riprenderle il mattino, come e quando verrà prescritto dal regolamento interno. 12. Di invigilare perchè dai ditenuti siano osservate esattamente tutte le prescrizioni d'ordine e di pulizia che li riguardano. 13. Di eseguire puntualmente tutti gli altri doveri che dal presente Regolamento o da quello interno sono loro imposti; non che gli ordini che loro sono dati dalle Autorità carceraria, e giudiziaria, in conformità del disposto nel presente Regolamento.

Art. 48. I guardiani preposti alla sorveglianza dei ditenuti nei laboratoi debbono invigilare a che questi impieghino esattamente il loro tempo attendendo al lavoro loro imposto, non disperdano, guastino o si approprino le materie prime e le lavorate, o gli utensili. A questo fine, prima che i ditenuti abbandonino il lavoro, i guardiani debbono visitarli sulla persona per accertarsi che non abbiano sottratto veruno di quegli oggetti.

Art. 49. I guardiani di servizio nell'infermeria debbono vegliare a che i ditenuti addetti a quella in qualità di infermieri abbiano cura degli ammalati, li trattino con carità, non convertano in uso proprio gli alimenti e le bevande loro destinati, non facciano traffico tra di essi de'viveri e delle bevande loro prescritti, e nessuna cosa s'introduca nella infermeria non prescritta dall'uffiziale sanitario.

Art. 50. Un guardiano deve sempre assistere alla distribuzione del vitto venale, e vegliare a che i ditenuti non si facciano rimettere vino od altre bevande, od alimenti oltre la quantità e la qualità prescritte, e d'impedire che i ditenuti rechino oltraggio a chi è preposto alla distribuzione od a'suoi commessi, e quelli vengano da questi ingannati.

Esso è risponsabile dello stato di ubbriachezza in cui si mettessero i ditenuti, e denuncia al capo-guardiano quelli che fossero riusciti a procacciarsi vino o bevande spiritose od a procurarne ai loro compagni.

Art. 51. In nessun caso i guardiani possono infliggere punizioni ai ditenuti, nè servirsi contro di essi delle loro armi, salvo nei casi di ribellione o di legittima difesa, in cui, per sedare i tumulti, o per difendersi, faranno uso di tutti quei mezzi, di cui potranno disporre, riferendone però immediatamente al capo-guardiano, il quale ne informerà tosto le Autorità dirigente, e giudiziaria.

Art. 52. I quartieri abitati dalle ditenute non possono essere sorvegliati che da persone del loro sesso, le quali sono incaricate delle funzioni che i guardiani adempiono nei quartieri dei ditenuti. Nelle carceri nelle quali in ragione dell'abituale piccolo numero delle donne ditenute non sarà ravvisato necessario di stabilire la guardiana o le guardiane, di cui all'art. 15, la moglie del capo-guardiano o del sotto-capo o di un guardiano, debitamente autorizzata a quest'uopo dall'Autorità dirigente, potrà essere incaricata della sorveglianza nel quartiere delle donne.

Art. 53. Nelle carceri nelle quali la custodia e la sorveglianza delle ditenute sono affidate ad una o più guardiane, il servizio dei guardiani essendo limitato alla sola custodia e sorveglianza dei ditenuti, non è permesso a verun guardiano sotto nessun pretesto, e per qualunque motivo, di introdursi nel quartiere, e tanto meno nelle camere destinate a carcere delle donne, se non in virtù di un ordine dell'Autorità dirigente, oppure quando in caso di bisogno vi sono chiamati dalle Suore o dalla guardiana. In ambidue questi casi, i guardiani debbono obbedire immediatamente all'ordine od alla chiamata, ed essere sempre accompagnati da una di quelle o da questa. Ad ogni modo i guardiani osserveranno in quelle circostanze la più grande decenza, e non si permetteranno con le ditenute alcuna relazione estranea al servizio.

Salvo in circostanze straordinarie, delle quali dovrà tosto informare l'Autorità dirigente, il capo-guardiano non può entrare nel quartiere delle donne.

Sezione V. — *Del Portinaio.*

Art. 54. Al guardiano incaricato dell'ufficio di portinaio è affidata la custodia della porta che dà accesso nell'interno del carcere: esso non può assentarsi dalla camera che gli è destinata senza il permesso del capo-guardiano; vieta l'ingresso nel carcere a chiunque non renda ostensivo il permesso spedito dalle Autorità competenti, ad eccezione degl'impiegati addetti al carcere stesso, e di quelle persone alle quali dal presente Regolamento è fatto libero l'accesso in quello. Visita tutti i pacchi ed involti che sono recati dentro o fuori dal carcere, non esclusi quelli che i guardiani portano con sè entrando nel carcere od uscendo, ovvero sono loro portati; accompagna presso il capo-guardiano le persone munite di permesso di colloquio, o portatrici di lettere o pieghi ed involti per ditenuti, e prende tutte quelle cautele che dal presente Regolamento o da quello interno, o da'suoi superiori gli sono prescritte.

Art. 55. È vietato al portinaio di ricevere nella sua camera i guardiani, salvochè vi si rechino per ordine superiore per cose di servizio. Gli è parimenti vietato di vendere o smerciare in qualsiasi modo derrate, alimenti, bevande e qualunque altro oggetto sia ai guardiani che ai ditenuti.

Art. 56. Il portinaio veglia che i guardiani non escano dal carcere senza il permesso, di cui all'articolo 73; esso scrive sopra di apposito registro il nome dei guardiani che si presentano muniti di quello, con la indicazione del giorno e dell'ora della loro uscita e del loro ritorno nel carcere, ed è risponsabile delle uscite che hanno luogo senza quel permesso.

Art. 57. Il portinaio custodisce presso di sè la chiave della porta, che in nessun caso può abbandonare, salvo per recarsi a pranzo o per ordine superiore o per altro legittimo motivo, che dev'essere prima conosciuto ed approvato dall'Autorità dirigente. Ad ogni modo poi egli non può consegnare la chiave ad altri che non sia la persona destinata a surrogarlo. Ogni sera egli reca la chiave della porta al Direttore od in difetto al capo-guardiano, dal quale va a ripigliarla il mattino.

Il Regolamento interno determina l'ora in cui si apre la porta interna del carcere, ed occorrendo, è sotto l'osservanza del disposto a questo riguardo nel presente Regolamento, determina anche più minutamente i doveri del portinaio.

Sezione VI — *Del Commissioniere e del Barbiere.*

Art. 58. Nelle carceri nelle quali non vi hanno corporazioni religiose o pie associazioni laiche addette al servizio di quelle o un impresaro pel vitto venale, è nominato dall'Autorità dirigente un commissioniere incaricato delle commissioni dei ditenuti fuori del carcere.

Art. 59. Tutti i giorni, all'ora fissata dal Regolamento interno del carcere, il commissioniere riceve dal capo-guardiano la nota delle commissioni da farsi. Al ritorno del commissioniere il capo-guardiano consegna o fa consegnare ai ditenuti, per mezzo dei guardiani, gli oggetti che avrà riconosciuto conformi all'autorizzazione accordata.

È vietato al commissioniere di entrare nell'interno del carcere, di comunicare coi ditenuti, e di alterare il prezzo degli oggetti comprati per loro conto.

Art. 60. L'ufficio di barbiere sarà affidato a coloro fra i ditenuti che appartengano a tale professione, ed ai quali se ne possa permettere l'esercizio. Sarà conceduta un'equa retribuzione ai ditenuti cui sia affidata quest'incombenza. In difetto, l'Autorità dirigente nominerà uno o più barbieri salariati, i quali sotto la sorveglianza di un guardiano attendano nel carcere a radere la barba, ed a tagliare i capegli, e ciò nei giorni e nelle ore stabiliti dal Regolamento interno.

Sezione VII. — *Disposizioni comuni alle Sezioni precedenti.*

Art. 61. I capi-guardiani, i sotto-capi, i guardiani e le guardiane hanno, oltre lo stipendio loro fissato, una razione giornaliera di pane di qualità eguale a quello che si distribuisce ai ditenuti sani, ed essendo infermi, sono provvisti, purchè rimangano nel carcere, dell'opera del Medico-Chirurgo carcerario, dei medicinali occorrenti e del vitto dietetico a spese dell'Amministrazione.

Art. 62. Il capo-guardiano ha nel carcere l'abitazione per sè e la sua famiglia; ma gli è proibito di alloggiarvi persone ad essa estranee. Hanno pure alloggio con casermaggio nel carcere i guardiani e le guardiane, ma le loro famiglie non vi possono essere ammesse.

Art. 63. Nessun Membro della famiglia del Direttore o del personale di custodia potrà mai introdursi nei cortili, corridoi, laboratoi, infermeria od in qualunque altro luogo delle carceri occupato dai ditenuti, salvo che si tratti della moglie del capo-guardiano o del sotto-capo o di un guardiano per compiervi gli uffici di cui nell'art. 15.

Art. 64. I Membri del personale di custodia traslocati da un carcere ad un altro per causa di malattia da constatarsi dal Medico del carcere, od altrimenti nell'interesse del servizio, ricevono, purchè la traslocazione non sia determinata da misura disciplinaria, una indennità di cent. 10 per ogni chilometro di via ferrata, e di cent. 20 per ogni chilometro di strada ordinaria.

Art. 65. La divisa dei Membri del personale di custodia è stabilita dal Ministro dell'Interno; è eguale per tutte le carceri preventive del Regno, ed è obbligo di ognuno di essi di indossarla sempre nell'interno del carcere.

Art. 66. La somministranza della divisa e dell'armamento dei capi, sotto-capi e guardiani è fatta dall'Amministrazione.

Art. 67. L'armamento pei sotto-capi e pei guardiani si compone di una carabina con baionetta, bretella e bacchetta, di una daga con cinturino e di una giberna.

Il capo-guardiano porta la sciabola con cinturino in cuoio.

Art. 68. Il corredo dell'armamento è mantenuto e riparato per cura ed a spese dei guardiani, i quali dovranno pure surrogare gli effetti che lo compongono, salvo che siano stati logorati per l'uso

ordinario, guasti, o smarriti per forza maggiore, nel qual caso verranno surrogati dall' Amministrazione.

Il ristauro delle carabine e delle baionette è a carico dell'Amministrazione. Però i guasti di quelle provenienti da negligenza o da difetto di cura per parte de'guardiani debbono essere riparati a loro spese. Debbono pure i guardiani provvedere alla surrogazione dell'arma smarrita, o resa inservibile per loro colpa: nel caso contrario verrà surrogata dall'Amministrazione.

Le carabine non possono adoperarsi che nelle ronde notturne, ed in caso di ribellione. Durante il giorno sono deposte cariche in apposito locale di cui terrà la chiave il capo-guardiano, giusta il disposto nel n. 1 dell'art. 30.

Art. 69. Il rinnovamento della divisa ha luogo mediante una ritenzione mensile sulla paga dei guardiani, la quale servirà pure per le riparazioni che occorrono alle armi ed al surrogamento di esse nei casi in cui ciò incombe ai guardiani: questa ritenzione, che non potrà essere minore di lire 5, formerà un fondo di massa, il cui ammontare sarà accertato e portato a cognizione dei guardiani ogni 6 mesi.

Il fondo di massa è di lire 100: l'eccedente sarà pagato a loro mani, salvo il disposto nel seguente articolo.

Art. 70. Gli agenti di custodia, che prima della scadenza della contratta ferma cessano dal servizio carcerario, dovranno restituire il vestiario in buono stato, tenuto conto dell'uso cui andò soggetto, e perderanno il fondo di massa, com'è detto all'articolo 69.

Art. 71. Qualora però la cessazione dal servizio carcerario prima del termine obbligatorio fosse motivata da malattia, che consti essere stata contratta in servizio, e per causa di esso, in tal caso i detti agenti avranno diritto all'esportazione del vestiario e del fondo di massa.

Art. 72. Il Direttore e gl'Impiegati del suo ufficio non possono assentarsi dal luogo di loro residenza senza il permesso del Ministro, o dell' Autorità da esso delegata.

La stessa disposizione ha luogo riguardo al capo-guardiano in quelle carceri dove non vi ha il Direttore.

Art. 73. I guardiani ai quali è permessa l'uscita dal carcere dovranno farne constare al portinaio, consegnando al medesimo il biglietto del permesso di uscita.

I permessi di uscita debbono essere accordati in modo che i tre quarti almeno de' guardiani siano sempre al loro posto.

È accordata ai guardiani un'ora al più per recarsi a pranzo, gli altri pasti saranno fatti nel carcere stesso.

Art. 74. L'Autorità dirigente può concedere in occasioni straordinarie al capo-guardiano, sotto-capo e guardiani permessi di assenza temporaria dalle ore 7 del mattino alle 7 della sera. Ad un solo agente per volta potrà essere accordato questo permesso di assenza.

Nissun guardiano di qualunque grado può pernottare fuori del carcere se non nel caso di necessità dimostrata, e con la permissione dell' Autorità dirigente.

Ogni congedo o permesso di assenza è dato per iscritto, e consegnato al capo-guardiano, il quale lo rimette al guardiano che lo ha chiesto. Sulle domande di congedo eccedenti dieci giorni provvederà il Ministero.

Il nome del guardiano di qualunque grado che abbia ottenuto un permesso di assenza temporaria, od un congedo, deve rimanere affisso sopra di apposita tabella nella camera del portinaio e nel corpo di guardia.

Art. 75. I guardiani sono risponsabili delle contravvenzioni al disposto dal presente Regolamento, e da quello interno commesse dai ditenuti, come pure de'guasti e danni che gli stessi ditenuti recano alle vestimenta, mobili, lingeria, effetti letterecci proprii dell'Amministrazione, sempre quando potendolo, non li abbiano impediti, od avendone cognizione non ne fanno immediato rapporto al capo-guardiano.

La stessa risponsabilità è imposta al capo-guardiano quando non rende conto immediatamente all'Autorità dirigente di ogni danno e guasto, di cui sopra, da esso conosciuto, e riferitogli dai guardiani.

Art. 76. I guardiani di ogni grado essendo preposti esclusivamente alla sorveglianza ed al servizio interno delle carceri non ne possono venire distolti da chicchessia, sotto verun pretesto, e per qualunque motivo, o servizio esteriore qualsiasi.

Art. 77. Gli articoli del Codice penale e di quello di procedura penale relativi al personale di custodia delle carceri, non che quelli che risguardano i loro doveri a termini del presente Regolamento e di quello interno saranno pubblicati, e rimarranno affissi nelle camere destinate a corpo di guardia.

Art. 78. Le punizioni in cui i Membri del personale di custodia incorrono per infrazione ai loro doveri sono:

Pei capi-guardiani e sotto-capi:

1. Gli arresti semplici da 2 a 10 giorni;
2. Gli arresti di rigore da 6 a 15 giorni;
3. La retrocessione di classe;
4. La perdita del grado;
5. La destituzione.

Pei guardiani semplici:

1. Gli arresti da 3 a 5 giorni;
2. La sala di disciplina semplice da 6 a 15 giorni;
3. La sala di disciplina a pane ed acqua da 3 ad 8 giorni.

Si applicano pure ai guardiani le pene di cui ai numeri 3 e 5 relativi ai capi-guardiani, e sotto-capi.

I capi e sotto-capi scontano la pena degli arresti semplici nel proprio alloggio; così pure quella degli arresti di rigore, ma in questo caso è ad essi vietato di avere comunicazione con chicchessia, salvo per ordine o con autorizzazione dell'Autorità dirigente.

Pei guardiani la pena di cui al n. 1 si sconta nell' interno dello stabilimento: quella di cui ai numeri 2 e 3, in un' apposita camera dello stesso stabilimento; e traggono seco, durante il tempo che si scontano, quelle di cui al n. 2, la perdita della metà della paga, quella di cui al n. 3, la perdita intiera della paga.

Art. 79. Il rifiuto dei membri del personale di custodia di eseguire gli ordini e provvedimenti dell'Autorità giudiziaria indicati nell' art. 2 del presente Regolamento, trae con sè la pena immediata della destituzione. Colla stessa pena sarà punita ogni mancanza di rispetto verso la detta Autorità.

Qualora i guardiani contravvengano al disposto nell' art. 47, n. 5, ovvero siano imputabili di qualche colpa o negligenza nello obbedire agli ordini ed ai provvedimenti di detta Autorità, saranno loro applicabili secondo i casi le pene di cui al n. 1 quanto ai capi e sotto-capi, ai numeri 1 e 2 quanto ai guardiani, ed in caso di recidiva quella del n. 2 quanto ai primi, e quella del n. 3 quanto agli ultimi.

Le punizioni, di cui in questo articolo, verranno pronunciate dall'Autorità giudiziaria, la quale ne darà immediatamente avviso per iscritto all'Autorità amministrativa per la loro esecuzione.

Trattandosi però delle pene della retrocessione di classe, della perdita del grado, e della destituzione, il Ministro statuirà per la loro applicazione, qualora ne sia il caso, sull' istanza che glie ne sarà fatta dal Procuratore generale dove esiste una Corte d'Appello, ed altrove dal Procuratore del Re appiè del verbale disteso dall'Ufficiale giudiziario offeso.

Art. 80. Alle stesse pene di cui nell'articolo precedente soggiaceranno gli agenti di custodia per le ivi accennate mancanze da essi commesse nell' eseguire sia il prescritto del presente Regolamento, e di quello interno in ciò che li riflette, sia gli ordini ed i provvedimenti dell' Autorità amministrativa, come vi soggiacciono per la loro insubordinazione verso la medesima Autorità rappresentata nel carcere dalla rispettiva gerarchia de' suoi funzionari.

Art. 81. Qualunque individuo appartenente al personale di custodia che venga sottoposto a procedimento per crimine o delitto sarà, esso durante, sospeso dalle sue funzioni, e se verrà condannato ad una pena criminale o correzionale cesserà immediatamente dall'appartenere a detto personale.

Art. 82. I guardiani di qualunque grado non possono avere veruna relazione d' interesse coi ditenuti sia per giuoco, sia per imprestito di danaro, sia accettando dai medesimi, dai loro parenti od amici mancie e regali in qualunque modo e sotto qualunque pretesto, sia incaricandosi delle loro commissioni e delle loro lettere, sia agevolando la loro corrispondenza per iscritto o personalmente, sotto pena per ogni infrazione di alcuna di queste disposizioni, dell' immediata destituzione, oltre la perdita del guadagno fatto a qualsiasi titolo.

Art. 83. I componenti il personale di custodia che avranno preparato, venduto o procurato viveri, bevande ed altri oggetti qualunque ai ditenuti, ovvero comprato da essi viveri, comprato o venduto per loro conto effetti ai medesimi appartenenti, incorreranno la prima volta: i capi e sotto capi il *maximum* della pena di cui al n. 2, ed in caso di recidiva la destituzione; i guardiani il *maximum* della pena di cui al n. 3, e la destituzione se recidivi.

Si potrà anche secondo i casi far luogo la prima volta alla pena della destituzione, avuto specialmente riguardo alla circostanza in cui si tratti di imputati.

Art. 84. È vietato agl' Impiegati ed ai Membri del personale di custodia d'introdurre nei laboratoi, nell' informeria, nei corridoi, cortili ed in qualunque luogo del carcere occupato da ditenuti, qualsiasi persona quand' anche parente di quelli, salvo il disposto dell'alinea dell' art. 209, come pure di ricevere nei loro alloggi o nel corpo di guardia le persone che si recano a visitare i ditenuti, non che i ditenuti stessi, sotto pena pei guardiani degli arresti la prima volta, e della sala di disciplina a pane ed acqua in caso di recidiva, e pei capi e sotto capi guardiani del *maximum* degli arresti di rigore la prima volta, ed in caso di recidiva, della perdita del grado.

Art. 85. Sono puniti colla pena della destituzione i componenti il personale di custodia di qualunque grado, i quali abbiano contratto matrimonio senza la permissione del Ministero. Incorre nella stessa pena chi pernotta fuori del carcere senza la permissione dell'Autorità dirigente, salvo in caso di improvvisa necessità, di cui non siasi potuto in alcun modo far constare preventivamente; e saranno pure puniti colla destituzione i guardiani che abbiano oltrepassato il termine del loro congedo, senza poterne addurre legittimi motivi, oppure mangiato o bevuto nell'interno del carcere con ditenuti o con le persone che si recano a visitarli, o finalmente si siano posti in istato di ubbriachezza.

Art. 86. I capi, sotto capi e guardiani, i quali avranno mangiato o bevuto fuori del carcere con ditenuti nell' anno successivo al termine della loro pena scontata nel carcere stesso, incorreranno nella pena i primi degli arresti di rigore, gli altri della sala di disciplina a pane ed acqua, ovvero quella della retrocessione di classe: in caso di recidiva saranno destituiti.

Art. 87. È vietato ai componenti il personale di custodia di giuocare e di altercare tra di loro, di dare, vendere o permutare, senza il permesso dell'Autorità dirigente, la propria razione nell' interno del carcere, di fare indebite osservazioni in servizio censurando a voce o per iscritto gli ordini ed i provvedimenti dei Superiori, di rivelare ai ditenuti il nome della persona che fece contro di essi qualche rapporto, d' influire direttamente od indirettamente sui ditenuti intorno alla scelta dei loro difensori.

La contravvenzione ad alcuna di queste disposizioni trae seco, se si tratta dei capi e sottocapi guardiani la prima volta il *maximum* degli arresti di rigore ovvero la retrocessione di classe: la seconda la pena della perdita del grado, la terza quella della destituzione, e trattandosi di guardiani la prima volta la pena degli arresti, la seconda la sala di disciplina a pane ed acqua per tre giorni, la terza il *maximum* della pena della sala di disciplina a pane ed acqua, ovvero la retrocessione di classe.

Art. 88. La negligenza, la pigrizia, la trascuratezza nel servizio, il parlare in qualunque modo dello stato della causa dei ditenuti colle persone che si recano a visitarli, traggono con sè la pena del *maximum* degli arresti di rigore, o della sala di disciplina a pane ed acqua.

Art. 89. È vietato al personale di custodia il fumare mentre stanno attendendo in carcere alle visite prescritte, e ad altra qualsiasi incombenza di servizio. L' infrazione a questo divieto trae con sè secondo i casi la prima volta la pena degli arresti, la seconda gli arresti di rigore, o la sala di disciplina semplice. Danno luogo alla stessa pena la negligenza dei guardiani nella pulizia dei locali loro destinati ad alloggio ed il trattenersi nella camera del portinaio.

Art. 90. Chiunque degli appartenenti al personale di custodia contragga debiti non giustificati da assoluta necessità, ovvero abbandoni il posto assegnatogli di fazione, incorre nella pena della destituzione.

Art. 91. I guardiani i quali mancano ad uno degli appelli giornalieri incorrono la pena degli arresti. Ogni guardiano che senza scusa valevole avrà mancato tre volte nello stesso anno all'appello sarà destituito.

Art. 92. Le contravvenzioni al disposto dell' articolo 75 traggono con sè, se si tratta di guardiani, la prima volta la pena degli arresti, la seconda il *maximum* della pena della sala di disciplina a pane ed acqua, ovvero quella della retrocessione di classe, la terza la pena della destituzione; e se si tratta di capi e sotto capi guardiani, la prima volta gli arresti di rigore, la seconda la perdita del grado, la terza la destituzione.

Art. 93. Trovandosi nel carcere carte, tarocchi od altri oggetti inservienti a giuoco, ovvero istromenti atti ad offendere o valevoli ad agevolare la fuga dei ditenuti, il guardiano od i guardiani che non ne hanno impedita l' introduzione, per difetto di vigilanza saranno la prima volta posti alla sala di disciplina semplice, la seconda incorreranno il *maximum* della sala di disciplina a pane ed acqua, la terza verranno destituiti. Il capo e sotto capo guardiano incorreranno la prima volta il *maximum* degli arresti di rigore, la seconda volta perderanno il grado, la terza saranno destituiti.

Art. 94. I guardiani, i quali s'introducessero nelle camere inservienti a carcere delle ditenute, salvo nei casi previsti all' art. 53, saranno destituiti. Così pure i capi e sotto capi che si rendessero colpevoli d' eguale infrazione.

Art. 95. È vietato ai guardiani; 1. di ingiuriare i ditenuti o di esercitare verso di essi atti di violenza; 2. di trattarli famigliarmente; 3. di trattenerli con discorsi sconvenienti; sotto pena di essere posti agli arresti la prima volta, alla sala di disciplina semplice la seconda, ed incorrere la terza nel *maximum* della pena della sala di disciplina a pane ed acqua, ovvero di essere retrocessi di classe. Trattandosi del capo e sotto capo guardiano, che mancassero alle premesse discipline saranno posti agli arresti di rigore la prima volta, la seconda incorreranno nella retrocessione, e nella perdita del grado la terza.

Art. 96. I guardiani i quali contravvenissero al disposto dell' art. 51, salvo i casi ivi espressi, verranno destituiti.

Art. 97. Verranno destituiti gl'Impiegati, i capi e sotto capi ed i guardiani, i quali a qualsiasi titolo o sotto qualsivoglia pretesto, si saranno associati direttamente, od indirettamente agli appaltatori per le somministranze concernenti il servizio delle carceri.

Art. 98. I componenti il personale di custodia che avranno favorito la corrispondenza di ditenuti con ditenute saranno destituiti. Qualora abbiano avuto cognizione di quella corrispondenza e non l'abbiano denunciata incorreranno, se si tratta di guardiano, la prima volta la pena della sala di disciplina a pane ed acqua, la seconda la destituzione; e se si tratta del capo o sotto capo guardiano, la destituzione.

Art. 99. I guardiani di servizio alla distribuzione del vitto venale, i quali, avendo avuto cognizione di contravvenzioni al disposto nell' art. 50, non ne avranno promossa la repressione, saranno la prima volta puniti con gli arresti, la seconda con la sala di disciplina a pane ed acqua per tre giorni, la terza col *maximum* della sala di disciplina a pane ed acqua, ovvero con la retrocessione di classe.

Art. 100. I guardiani di servizio d' infermeria i quali avendo avuto cognizione di infedeltà, di negligenza, o difetto di cura per parte dei ditenuti infermieri, non ne avranno fatto immediatamente rapporto al capo-guardiano, incorreranno la prima volta la pena degli arresti, la seconda la sala di disciplina semplice, la terza il *maximum* della sala di disciplina a pane ed acqua, ovvero la retrocessione di classe.

I guardiani che avranno procurato agli ammalati o ai convalescenti qualunque cosa non ordinata dal Medico saranno posti alla sala di disciplina a pane ed acqua: in caso di recidiva saranno destituiti. I guardiani che avranno distolti a proprio uso gli alimenti o le bevande destinati agli ammalati verranno immediatamente destituiti.

Art. 101. I guardiani preposti ai laboratoi, i quali non avranno denunciato immediatamente, avendone cognizione, al capo-guardiano i guasti e lo smarrimento delle materie prime o degli utensili, non che le deteriorazioni de'lavori, di cui avranno avuto cognizione o che conoscendole non avranno denunciate le appropriazioni fatte dai ditenuti delle materie e degli utensili, qualunque ne sia la entità, verranno destituiti.

Qualora avendo avuto cognizione de'lavori clandestini (ancorchè eseguiti per conto di qualche impiegato) non li avranno denunciati, incorreranno il *maximum* della pena della sala di disciplina a pane ed acqua, in caso di recidiva saranno destituiti.

Art. 102. È vietato ai componenti il personale di custodia di far lavorare i ditenuti per proprio conto, neppure mediante salario, senza il consenso dell'Autorità dirigente, non che dell' appaltatore quando i lavori siano affidati all'impresa. È loro del pari vietato di occupare i ditenuti per proprio servizio, sotto pena in ambi i casi del *maximum* degli arresti di rigore, e della sala di disciplina a pane ed acqua, ovvero della retrocessione di classe, ed essendo recidivi, della destituzione.

In tutti i casi i lavori già fatti in contravvenzione saranno perduti pel committente.

Art. 103. Il capo-guardiano il quale contravviene alle disposizioni contenute nel capo III, sezione II, parte I del presente Regolamento, incorrerà, secondo i casi, la prima volta il *maximum* degli arresti di rigore, ovvero retrocederà di classe, la seconda perderà il grado, la terza sarà destituito.

Art. 104. Il portinaio il quale contravviene al disposto di alcuno degli articoli 54, 55, 56, 57 incorrerà la prima volta la pena della sala di disciplina semplice, la seconda il *maximum* della sala di disciplina a pane ed acqua, la terza verrà destituito.

Art. 105. Il commissioniere che contravviene al disposto dall'art. 59 è licenziato. Lo stesso dicasi del barbiere o dei barbieri nominati dalla Autorità dirigente.

Art. 106. Le punizioni che la guardiana o la donna incaricata delle funzioni di quella incorre per inadempimento de' suoi doveri, sono, secondochè ciò procede da negligenza o da malizia, l'ammonizione privata, la perdita di paga per non più di 10 giorni, e non meno di 5 ed il licenziamento.

Art. 107. Le pene disciplinari che i Membri del personale di custodia incorrono per inadempimento de' loro doveri sono pronunciate dall'Autorità amministrativa, cioè le pene della retrocessione di classe, della perdita del grado e della destituzione sono pronunciate dal Ministro dell'Interno sulla relazione dell'Autorità dirigente carceraria.

Le altre pene disciplinari sono pronunciate dall'Autorità dirigente. Trattandosi però delle contravvenzioni, di cui all'art. 79, si osserverà quanto viene da esso disposto.

Art. 108. Le pene, cui sono soggetti il commissioniere e le guardiane sono pronunciate dall' Autorità dirigente, meno quella del licenziamento di queste ultime, che può essere solo pronunciato dal Ministro, o dall'Autorità da lui delegata.

Art. 109. Nei casi di urgenza il capo-guardiano può consegnare sotto la propria risponsabilità agli arresti il guardiano colpevole, salvo a farne immediatamente rapporto all' Autorità dirigente, la quale provvederà o promoverà gli occorrenti provvedimenti, secondochè si tratti di fatti, la cui repressione spetti ad essa o al Ministero.

Art. 110. Il capo-guardiano ed il sotto-capo privati del grado, ed i guardiani retrocessi di classe potranno esservi riammessi, purchè, durante un anno, abbiano prestato un lodevole servizio, senza mai avere incorsa veruna punizione.

Art. 111. Qualunque dei componenti il personale di custodia consegnato agli arresti od alla sala di disciplina tanto semplice che a pane ed acqua, il quale domandi il suo congedo, deve prima subire la pena che gli venne inflitta.

Art. 112. Per l'applicazione e la graduazione delle pene il giorno sarà sempre calcolato di 24 ore.

Sezione VIII. — *Del Cappellano e del Maestro.*

Art. 113. Nelle città dove vi ha più di un carcere è nominato per ciascuno di essi un apposito Cappellano. In quelle dove vi ha un solo carcere, ma di regola ordinaria assai popolato, l'Autorità dirigente potrà proporre al Ministero la nomina di un secondo Cappellano.

In questo caso la Direzione determina il rispettivo servizio, procurando che, ove si possa senza troppa disparità, ciascun Cappellano abbia l'incarico di uno dei quartieri.

Art. 114. Il Cappellano celebra la messa nel carcere tutti i giorni festivi e quando ne riceve l'ordine, fa l'istruzione religiosa il mattino di ogni domenica e giorno festivo, e la sera il catechismo a tutti i detenuti, ed in uno de' giorni non feriati una conferenza a tutti i ditenuti diretta a richiamare loro alla mente le massime della religione e della morale.

Le ore dei divini uffici, delle istruzioni, del catechismo e degli altri servizi religiosi, non che il numero delle volte che in ciascuna settimana della quaresima deve fare il catechismo, sono fissate dal Regolamento interno. Il Cappellano può scegliere fra i ditenuti condannati d'accordo colla Direzione gli inservienti alla messa, ed agli altri uffici del culto.

Art. 115. Le visite periodiche del Cappellano nel carcere hanno luogo due volte la settimana, oltre i giorni festivi e le circostanze straordinarie in cui venisse chiamato a recarvisi.

Però visita giornalmente i ditenuti in cella di punizione, ed oltre le volte che possa venirvi straordinariamente chiamato, visita tre volte per settimana gli ammalati nell'infermeria, e possibilmente negli stessi giorni ed ore.

Visita pure giornalmente i condannati a morte.

I ditenuti imputati privi di colloquio sono da lui visitati, previa dichiarazione di non dissenso dell'Autorità giudiziaria.

Art. 116. Il Cappellano nelle sue visite ai ditenuti, ed in occasione di qualsiasi rapporto con essi, deve astenersi scrupolosamente da ogni atto o parola relativi alla loro causa, o che possa risguardare personalmente qualche ditenuto, debbe pure ricusarsi di accettare qualunque commissione da essi, o per essi che se gli volesse dare sia per l'interno del carcere che pel di fuori. Egli si uniformerà in tutto agli ordinamenti generali e particolari che reggono il carcere.

Le ore ed i giorni delle visite del Cappellano sono determinati dal Regolamento interno.

Art. 117. Il Cappellano deve osservare nel carcere il più scrupoloso riserbo in tutto ciò che riguarda le convinzioni religiose dei ditenuti che non appartengono al culto cattolico. Qualora alcuno di essi manifesti il desiderio di abbracciare la religione cattolica, il Cappellano ne riferirà alla Direzione per le occorrenti istruzioni.

Art. 118. In vicinanza o dopo Pasqua, in quei giorni ed in quelle ore che dalla Direzione verranno stabiliti, il Cappellano detterà, o con l'approvazione della detta Autorità dirigente inviterà Sacerdoti per dettare nel carcere un triduo di predicazione.

Art. 119. I Ministri dei culti tollerati hanno libero l'accesso nel carcere, qualora vi vengano chiamati dai loro correligionari, uniformandosi però in tutto ai Regolamenti.

Art. 120. Il Maestro incaricato della scuola dei ditenuti vi attenderà in quei giorni ed in quelle ore che verranno determinati dal Regolamento interno. Esso iscriverà sopra apposito registro il numero di ordine dei ditenuti ammessi alla scuola, la data dell'ammessione, ed il grado d'istruzione che hanno al loro ingresso nella scuola.

Art. 121. Colla scorta di questo registro, e prima d'incominciare la scuola, il Maestro riconoscerà se siano presenti tutti i ditenuti ammessi alla scuola, ed essendovene alcuno mancante senza che ne conosca il motivo, ne informerà tosto la Direzione.

Art. 122. Terminata la ricognizione di cui nell'articolo precedente, e dopo una breve preghiera, darà principio alla scuola, la quale terminerà pure con una breve preghiera.

Art. 123. L'Autorità dirigente, sulla proposizione fattale dal Maestro, può dare l'incarico di assisterlo a coloro fra i condannati che si distinguessero in modo particolare per la loro applicazione, progresso nella scuola, e per la loro buona condotta.

Art. 124. Il Maestro tiene una nota esatta della condotta, dell'applicazione e dei progressi dei ditenuti ammessi alla scuola, e con la scorta di tali note compilerà ogni trimestre uno stato che trasmetterà all'Autorità dirigente.

Art. 125. Le disposizioni degli articoli 120, 121 e 122 dovranno essere osservate dalla Maestra, appartenga essa o non ad alcuna delle corporazioni religiose di cui all'art. 15.

Art. 126. Nella prima quindicina di gennaio di ciascun anno il Cappellano, il Maestro e la Maestra trasmettono all'Autorità carceraria dirigente una relazione sull'andamento di ogni parte del servizio religioso e d'istruzione pell'anno trascorso.

Sezione IX — *Del Medico-Chirurgo.*

Art. 127. Il Medico-Chirurgo delle carceri visita giornalmente ed in quell'ora che dal Regolamento interno è stabilita, e sempre quando esso lo giudica necessario, tutti i ditenuti infermi, gli entrati dopo la sua ultima visita, e quelli che debbono venire trasferiti ad un altro carcere giudiziario, od a quello di pena, uniformandosi a quanto è prescritto a questo riguardo nel capo 4 della parte 3. Visita pure i ditenuti che si trovano in cella di punizione, ma, trattandosi di donne, sarà sempre accompagnato da una persona del loro sesso.

Del pari il Medico-Chirurgo visita una volta per settimana tutti i locali del carcere per accertarsi se le cautele d'igiene e di salubrità sono osservate, e quante volte lo giudica conveniente propone fumigazioni e quelle altre prescrizioni di salubrità che meglio crede.

Le osservazioni che in seguito a ciascuna di quelle visite gli accade di fare sono da lui consegnate in apposito registro.

Nelle carceri dove vi ha più di un Medico-Chirurgo, le visite sono fatte secondo quel turno di servizio che dal Regolamento interno verrà determinato.

Art. 128. Oltre le visite di cui nel precedente articolo, il Medico-Chirurgo è obbligato di recarsi nel carcere sempre quando vi è chiamato dall'Autorità dirigente, ed in caso d'urgenza anche dal capo-guardiano, e quante volte lo crede opportuno o ne è richiesto da quella o da questi verifica la natura delle derrate suscettibili di falsificazione o di deteriorazione.

Art. 129. L'Uffiziale sanitario regola tutto ciò che riguarda la cura degli ammalati, e giudica se sia necessario o non che i medesimi vengano trasportati nell'infermeria, trattati in cella, ovvero nell'ospedale civile locale, salvo, ben inteso, in questo ultimo caso ed in quanto agli imputati, la esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria a mente dell'art. 795 del Codice di procedura penale.

L'Uffiziale sanitario veglia e dà le opportune istruzioni a che le vestimenta e gli effetti letterecci non che la biancheria dei ditenuti affetti da scabia o da malattie contagiose siano immediatamente lavati e purificati, ed occorrendo posti fuori d'uso, e fa rapporto all'Autorità dirigente dei ditenuti che hanno simulata una malattia.

Art. 130. Tutte le prescrizioni dell'Uffiziale sanitario sono sempre fatte per iscritto sopra di apposito registro, sul quale il medesimo indica pure il regime cui l'ammalato è ammesso.

Art. 131. Qualora un ammalato sia in pericolo di morte, il Medico-Chirurgo ne informa tosto per mezzo del capo guardiano l'Autorità dirigente ed il Cappellano.

Art. 132. Il Medico-Chirurgo pone il suo visto ad ogni pagina del registro d'infermeria di cui al n. 2 dell'art. 29, e v'iscrive il permesso d'uscita dalla medesima di ciascun ditenuto guarito.

Art. 133. L'Uffiziale sanitario tiene in conformità del modulo prescritto un giornale sul quale nota lo stato dell'ammalato al momento della sua ammessione nell'infermeria, la natura del male da cui è affetto, la causa di questo conosciuta o presunta, la durata, la natura, il termine della cura.

Le indicazioni di questo giornale sono analizzate, e riassunte in un rapporto annuo nel quale il Medico fa inoltre conoscere le epoche in cui le malattie sono più frequenti, le loro cause principali, i mezzi igienici da impiegarsi per combatterle e neutralizzarle, lo stato comparativo della salute dei ditenuti al loro ingresso nel carcere e quando ne uscirono, il numero e la causa vera o presunta dei decessi, e la proporzione di questi con la popolazione abituale del carcere, il numero di autopsie fatte ed i risultati di quelle.

Questo rapporto è trasmesso alla Direzione nella prima quindicina di gennaio.

Art. 134. Qualora una malattia epidemica o contagiosa si manifesti nel carcere, l'Uffiziale sanitario prende d'urgenza d'accordo coll'Autorità dirigente le cautele necessarie per isolare i ditenuti che ne sono affetti, ed impedire che il morbo si propaghi, ed occorrendo che qualche ditenuto sia affetto da alienazione mentale, lo fa mettere in disparte e ne fa relazione immediatamente alla Direzione.

Art. 135. L'Uffiziale sanitario trasmette in fine di ogni trimestre alla Direzione una relazione particolarizzata delle malattie curate nel trimestre trascorso con un breve cenno sulla natura delle medesime, accompagnandola con quelle osservazioni che gli sarà accaduto di fare in occasione di malattie straordinarie.

Trasmette pure giornalmente alla Direzione lo stato del numero degli ammalati che sono curati in cella o nell'infermeria.

Art. 136. Qualora il Medico-Chirurgo del carcere sia legittimamente impedito dallo attendere al suo servizio, l'Autorità dirigente provvederà pella sua surrogazione. Se più Uffiziali sanitarii sono addetti al carcere, il Medico-Chirurgo impedito sarà surrogato da colui che dovrebbe sottentrargli nel servizio.

Sezione X. — *Delle Suore.*

Art. 137. Il Regolamento interno od una convenzione determina quali siano le incumbenze di servizio economico od altre tra quelle di cui all'articolo 15 che sono affidate alle Suore sotto la dipendenza dell'Autorità dirigente.

Art. 138. Venendo incaricate del bucato e de' rappezzamenti della biancheria e delle vestimenta dei ditenuti, e di quelle proprie dell'Amministrazione, terranno a questo uopo uno stato separato degli effetti proprii di quelli e di questa, e ne faranno la distribuzione come dal Regolamento interno verrà determinato.

Art. 139. Le Suore si recano ogni mattino ed in quell'ora che verrà fissata nella camera della Superiora per ragguagliarla del servizio del giorno antecedente, e riceverne le istruzioni: e la Superiora si reca essa pure ogni mattino nell'ora fissata presso l'Autorità dirigente per informarla degli avvenimenti del giorno antecedente, del servizio delle Suore, dello stato della popolazione delle ditenute, delle punizioni inflitte, dei motivi che le determinarono, consegnerà il suo rapporto in iscritto a dett' Autorità e ne riceverà le occorrenti istruzioni.

Art. 140. Appartiene alla Superiora sotto la dipendenza dell'Autorità carceraria il dare movimento e le opportune direzioni ad ogni parte di servizio di cui le Suore siano incaricate, e nelle carceri dove non vi ha direzione apposita, essa ha la particolare direzione delle lavorazioni, ne tiene la contabilità, e la corrispondenza in conformità dell'art. 18 e del n. 3 dell'art. 19, ed è per suo mezzo che devono avere luogo le comunicazioni delle Suore con l'esterno del carcere.

Art. 141. Quando le ditenute sono meritevoli di punizione, le Suore possono in sul momento in cui quelle commisero il mancamento, consegnarle nella cella di punizione, rendendone però immediatamente informata la Superiora, la quale ne fa menzione sul rapporto di cui all'art. 139, per l'occorrente provvedimento dell'Autorità carceraria.

Art. 142. Nissuna delle Suore può assentarsi dal carcere senza la permissione dell'Autorità dirigente. Le assenze oltre dieci giorni debbono essere autorizzate dal Ministero.

Art. 143. Alla Superiora è comune il disposto nell'art. 30, n. 4, e nell'art. 36: essa ripartisce tra le Suore i diversi servizi, sotto l'approvazione dell'Autorità dirigente, ed avverte di mai non domandare, e non permette che le Suore domandino senza assoluta necessità l'assistenza de' guardiani.

Art. 144. Nel caso di qualche avvenimento grave relativo al servizio delle Suore ne informa tosto la Direzione.

Art. 145. I rapporti dell'Amministrazione con le Suore debbono avere luogo per mezzo della Superiora. Tuttavia nel caso di urgenza l'Autorità dirigente può dare ordini diretti alle Suore, le quali debbono tosto eseguirli sotto la propria loro individuale risponsabilità.

Art. 146. La Direzione può per motivi gravi sospendere le Suore dalle loro funzioni e consegnarle nella loro camera: avverte però immediatamente la Superiora di quel provvedimento e ne rende conto al Ministero.

Ne' casi ordinari di mancanze commesse dalle Suore, la Direzione le fa ammonire dalla Superiora, la quale deve far conoscere per iscritto alla detta Autorità dirigente che l'ammonizione fu fatta.

Art. 147. Salvo il caso di ricorso contro gli ordini e le decisioni della Direzione, tanto la Superiora che le Suore non possono corrispondere col Ministero che per mezzo della Direzione stessa.

Art. 148. Le Suore sono alloggiate a spese dell'Amministrazione: il loro trattamento è fissato dalle relative convenzioni.

Eccettuati i corrispettivi in dette convenzioni stabiliti, tutti i vantaggi, tutte le economie che le Suore possono fare in qualunque modo nella loro amministrazione appartengono allo Stato.

Art. 149. Il Regolamento interno del carcere, ovvero una Istruzione particolarizzata compilata dall'Autorità dirigente ed approvata dal Ministero, ed anche detta convenzione determina minutamente tutto ciò che concerne il servizio delle Suore in conformità del presente Regolamento.

PARTE II. — *Destinazione delle carceri. Reggimento disciplinare-religioso-morale-igienico-economico.*

CAPO I. — *Destinazione delle carceri.*

Art. 150. Le carceri giudiziarie sono destinate a ricevere:

A) Gli imputati;

B) I ditenuti condannati a pene corporali durante il giudicio d'appello e di cassazione;

C) I condannati alla pena del carcere sino a sei mesi a norma dell'art. 27 del Codice penale;

D) I condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere, che per malattia o fisica impotenza sono inabili al lavoro nelle case di pena;

E) Gli arrestati per disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza;

F) I ditenuti di passaggio;

G) I ditenuti per debiti, e quelli che scontano la pena sussidiaria del carcere.

Le case mandamentali di deposito sono destinate precipuamente pei condannati alla pena degli arresti, ed anche per gli arrestati per reati di maggior competenza, mentre si compiono i primi atti di procedura, e per i ditenuti di passaggio.

Art. 151. Le ditenute madri di ragazzi non maggiori di tre anni possono custodirli con sè nelle carceri sempre quando la Commissione visitatrice, dietro avviso del medico, attesti che quelli abbisognino delle cure materne. Qualora consti che non ne abbisognano ovvero siano slattati, o non essendolo, la madre non voglia o non possa allattarli, verranno consegnati alla propria famiglia, e ciò non riuscendo, saranno per cura dell'Autorità amministrativa collocati nell'ospizio degli esposti o dati a nutrice. La ammessione di ragazzi nel carcere con le loro madri non verrà tuttavia consentita prima di averne dato avviso all'Autorità giudiziaria, e riportatone il consenso, qualora si tratti di ditenute imputate.

Art. 152. Dovendosi provvedere all'incarcerazione di figli di famiglia ove questo mezzo di correzione paterna è ammesso dalla legge, essi non potranno essere accolti e custoditi nelle carceri giudiziarie, se esse non contengono un apposito locale materialmente separato dai ditenuti, e lontano da ogni pericolo di corruttela.

Sezione 1. — *Ammessione.*

Art. 153. Ogni individuo tradotto in carcere è visitato in sulla persona, quindi inscritto a registro in conformità degli articoli 30 e 31, dopo di che gli è data lettura degli articoli del Regolamento che lo riguardano: esso firmerà o segnerà con croce la menzione che sarà fatta sul registro di quella lettura, altrimenti verrà fatta menzione sullo stesso registro della dichiarazione che avrà fatta di non volere, o non potere scrivere o segnare: copia dell'atto di registrazione sarà data senza spesa dal capo-guardiano al ditenuto che ne fa domanda.

Qualora per dichiarazione del ditenuto od altrimenti insorga qualche dubbio sulla identità della sua persona, il capo-guardiano ne fa immediatamente rapporto all'Autorità giudiziaria.

Art. 154. Dopo fatta la registrazione il ditenuto, secondo il suo sesso, è condotto nel rispettivo quartiere e chiuso, potendosi, in una cella detta di aspettazione, finchè abbia ricevuto la visita dell'Uffiziale sanitario. Questa visita deve aver luogo il giorno stesso dell'ammissione, o al più tardi il domani.

Art. 155. Effettuata la visita per parte dell'Uffiziale sanitario, il capo-guardiano consegna il ditenuto nelle carceri segrete, e ne dà immediatamente avviso all'Autorità giudiziaria per ogni relativo suo provvedimento. Qualora l'arrestato fosse infermo, il capo-guardiano ne informerà contemporaneamente la stessa Autorità giudiziaria perchè possa anche provvedere in proposito.

Art. 156. Tutti gl'individui appena tradotti in carcere, dopo ricevuta la visita dell'Uffiziale sanitario, e non ostando l'Autorità giudiziaria, sono assoggettati ad un bagno.

Art. 157. In quanto alle vestimenta che l'imputato indossa quando è tradotto in carcere saranno sempre conservate, qualora tale sia l'ordine dell'Autorità giudiziaria, nel qual caso l'Autorità amministrativa si uniformerà alle disposizioni da essa date.

Ove per ragione di decenza o di mondezza personale occorresse di spogliare un imputato delle vestimenta che indossa, l'Autorità amministrativa non vi potrà procedere senza il preventivo consenso dell'Autorità giudiziaria, quale ottenuto si provvederà in conformità dell'art. 31.

Sezione II. — *Classificazione dei ditenuti.*

Art. 158. Il carcere è diviso possibilmente in due quartieri, l'uno dei quali è destinato agli uomini, l'altro alle donne.

Nissuna comunicazione può esistere tra i due quartieri fuori di quella strettamente richiesta dal servizio.

Ciascun ditenuto è assoggettato nel rispettivo quartiere al regime cellulare in quanto ciò possa eseguirsi per la forma dello stabilimento.

Art. 159. Nelle carceri nelle quali non vi hanno celle a sufficienza per accogliere tutti li ditenuti, saranno collocati in cella gli uni a preferenza degli altri giusta la seguente classificazione: 1. i correi o complici di cui all'articolo 788 del Codice di procedura penale, e quelli che sono imputati di reati contro la proprietà; 2. quelli il cui processo è istrutto; 3. quelli che sono già accusati; 4. i minori degli anni 14; 5. i condannati alla pena sussidiaria del carcere; 6. i ditenuti di passaggio; 7. i ditenuti militari; 8. i condannati alla pena del carcere.

Le pubbliche meretrici saranno pure separate dalle altre donne ditenute.

In ciascuna delle sopraddette categorie i ditenuti dei due sessi saranno compiutamente e costantemente separati in modo che non possano nè vedersi, nè parlarsi, nè avere in nissun modo verun' altra comunicazione.

Art. 160. Le ditenute che in conformità dell'articolo 151 sono autorizzate a custodire presso di sè i loro ragazzi non ne saranno mai separate, ma verranno custodite con essi, e con le altre madri ditenute possibilmente nelle stesse camere, qualora non possa ciascuna di esse col proprio figlio essere rinchiusa in apposita cella.

Art. 161. Un certo numero di guardiani e di Suore è alloggiato possibilmente nei rispettivi quartieri in prossimità delle celle e delle camere abitate in comune, affinchè la loro sorveglianza possa estendersi sui ditenuti il giorno come la notte.

Il modo con cui questa sorveglianza vuol essere esercitata e le cautele che vogliansi prendere a questo riguardo sono determinate dal Regolamento interno secondo la struttura di ciascun carcere.

Art. 162. L'Autorità dirigente determina e fissa i locali che debbono essere destinati ai rispettivi quartieri, ed alle diverse categorie di ditenuti.

Sezione III. — *Polizia e sicurezza.*

Art. 163. Indipendentemente dalle visite di cui al n. 4 dell'art. 30 ed all'art. 36, il capo-guardiano percorre successivamente in ciascun giorno e quante volte lo giudica necessario tutti i locali del quartiere dei ditenuti per accertarsi della sicurezza delle carceri, della diligente custodia dei ditenuti e della precisione del servizio de' guardiani, e fa procedere dai medesimi per turno ad ore indeterminate a visite notturne ne' corridoi, nella strada di ronda, ed in quegli altri luoghi dove giudica conveniente che si eserciti una particolare sorveglianza.

Di queste visite il capo-guardiano fa rapporto all'Autorità dirigente ogni mattino in conformità del disposto nell'art. 30, n. 5.

Art. 164. Il disposto nel precedente articolo è comune alla Superiora delle suore per quanto riflette la sicurezza interna del carcere nel quartiere delle ditenute. Essa fa pure di quelle visite il suo rapporto all'Autorità dirigente ogni mattino in conformità dell'art. 139.

Art. 165. Nelle carceri dove non vi hanno le suore tali visite sono fatte dalla guardiana o da chi ne fa le veci sotto la propria risponsabilità. Rapporto di quelle visite è fatto ogni mattino al capo-guardiano dalla guardiana, o da quella che ne fa le veci.

(*Continua*)

Art. 166. La porta esterna del carcere si apre all'alba, e si chiude a due ore di notte.

Immediatamente dopo la chiusura la chiave della porta è consegnata da chi n'è incaricato dal Regolamento interno al Direttore od al capo-guardiano, ove il primo non abbia alloggio nel carcere. L'incaricato si reca a ripigliarla il mattino all'ora fissata per riaprire la porta. Dopo la chiusura della porta esterna, nissun impiegato, nissun addetto al personale di custodia, ed in qualunque modo al servizio delle carceri che abbia alloggio in esse può uscire dal carcere, ad eccezione del Direttore, ed ove non vi ha direttore, del capo-guardiano, e di quelli che ne ricevono l'ordine od il permesso.

Art. 167. In ciascun quartiere vi ha un campanello detto di soccorso, che comunica coll' alloggio del Direttore, e dove questi non vi ha, del capo-guardiano.

Art. 168. Le Suore possono in caso di avvenimenti gravi chiedere l'assistenza dei guardiani. Una stessa facoltà per le carceri dove non vi hanno le Suore è accordata alla guardiana che ne fa le veci.

Art. 169. Gli effetti riputati pericolosi appartenenti ai detenuti custoditi in cella sono ritirati la sera per ordine del capo-guardiano e restituiti loro il mattino.

Art. 170. Il detenuto che faccia atti di furore, di violenza o di rivolta, potrà, sull'ordine del capo-guardiano, in caso di urgente necessità, oltre all'essere consegnato nella cella di punizione, essere anche assicurato con cintura o camicia di forza, rendendone tosto informata l' Autorità dirigente, la quale, essendovi complici nella ribellione, potrà richiedere il sussidio della guardia esteriore del carcere.

Art. 171. L'Autorità dirigente stende immediatamente processo verbale di tutti i reati commessi dai detenuti e dai guardiani, e lo fa firmare dai Membri del personale di custodia, che siano stati spettatori dei fatti nel processo riferiti. L' originale del suo rapporto è trasmesso al Pubblico Ministero ed una copia di esso è da lui spedita al Ministro dell' Interno.

Sezione IV. — *Disciplina. Doveri dei detenuti.*

Art. 172. I detenuti assoggettati al regime cellulare non possono nè vedersi, nè comunicare tra di loro salvo una speciale autorizzazione dell' Autorità dirigente, trattandosi di condannati; e dell'Autorità giudiziaria, trattandosi di imputati.

Art. 173. I detenuti soggetti al regime della vita in comune non possono sotto verun pretesto avere colloquio o tentare di mettersi in relazione con i detenuti soggetti al regime cellulare. Essi sono sottoposti ad una continua sorveglianza, e, secondo la struttura di ciascun carcere, a certe regole di disciplina che faranno oggetto di apposite disposizioni del Regolamento interno; attendono per turno al servizio di pulizia delle camere da essi abitate in comune, e si recano al passeggio nei corridoi, nei cortili, o ne' luoghi designati divisi per categoria.

Art. 174. I detenuti, a qualunque regime siano assoggettati, debbono dar sesto al proprio letto, obbedire immediatamente e senza osservazioni al Direttore, al capo-guardiano, al sotto-capo ed ai guardiani, non che al capo-camerata, e trattandosi di detenute, alla Superiora, alle Suore ed alla persona del loro sesso preposta alla loro sorveglianza in tutto ciò che loro prescrivono per il mantenimento dell'ordine, della pulizia, e per la esecuzione dei Regolamenti.

Art. 175. Salvo l'approvazione dell' Autorità amministrativa, e, riguardo agli imputati e condannati frammisti a quelli, anche della giudiziaria, è formalmente vietato ogni negozio, baratto, vendita, compra, prestito, cambio sia di vitto che di vestiario e di qualunque altro oggetto dei detenuti tra di essi, o cogli impiegati ed agenti di custodia o cogli estranei, è pure proibita ogni sorta di giuochi e sono solo ammessi quei trattenimenti che l'Autorità dirigente credesse di permettere. Oltre le pene disciplinari che incorrono i contravventori al disposto in questo articolo, ogni guadagno di giuoco, ogni negozio, cambio, prestito, vendita, compra o baratto saranno considerati come non avvenuti.

Art. 176. Sono vietati le bestemmie, le grida e gli schiamazzi, come pure ogni conversazione, o riunione clamorose, ogni linguaggio convenzionale non intelligibile dai guardiani, e gli atti qualunque coi quali il detenuto tentasse di porsi in relazione non permessa con gli altri detenuti.

Il silenzio è obbligatorio nell' ora dei pasti, del lavoro, della scuola e nella notte.

Art. 177. È vietato ai detenuti d' imbrattare le mura, i mobili, le vestimenta, come pure di coricarsi vestiti durante la notte, e di servirsi delle gamelle altrimenti che per mangiare, non che di fumare, non avendone ottenuto il permesso, nelle camere loro destinate a carcere.

Art. 178. I detenuti i quali o per malvagità o per negligenza guastano o distruggono gli effetti di vestiario, o letterecci, o i libri, e commettono qualunque guasto o rottura intorno alle mura ed ai mobili spettanti al Governo od all'Imprenditore, oltre le pene disciplinari che incorrono, dovranno rifare ogni danno, e qualora non abbiano fondo di serbo saranno privati di parte dei viveri, ed in caso di dolo anche di tutti, ad eccezione del pane.

L'Autorità dirigente statuisce a questo riguardo, prendendo in considerazione le circostanze del fatto, il carattere e la condotta abituale del detenuto colpevole.

quando l'autore dei guasti commessi in una camera abitata da più detenuti è sconosciuto, tutti quelli che l'abitano sono solidariamente risponsabili.

Art. 179. Nissun detenuto può avere a sua disposizione rasoi, od altro qualunque istromento atto a nuocere, salvo riguardo ai rasoi un'autorizzazione momentanea speciale accordata dall'Autorità dirigente trattandosi di condannati separati materialmente dagli imputati, e dall' Autorità giudiziaria riguardo a costoro ed ai condannati ad essi frammisti.

Parimenti nissuna somma di danaro può ritenersi presso di sè dai detenuti a qualsivoglia categoria appartengano.

Art. 180. È severamente vietato di beffeggiare o maltrattare un detenuto, come si di esigere da alcuno in qualsiasi tempo e sotto qualsiasi pretesto danaro, viveri o bevande.

I contravventori andranno soggetti alla restituzione oltre le pene disciplinari stabilite.

Art. 181. Nelle carceri nelle quali vi hanno locali a sufficienza per essere destinati alla riunione dei detenuti durante il giorno, l'entrata ne' dormitoi o camere comuni è proibita nel tempo che corre tra l'ora in cui si alzarono dal letto e quella in cui vi si recano per coricarsi.

Art. 182. Nissuna chiave dei locali delle carceri può essere consegnata ai detenuti, e nissun incarico può loro essere affidato che possa metterli in relazione coi detenuti in cella od in altra camera.

Art. 183. In ciascuna camera abitata da più detenuti vi ha un capo-camerata scelto tra i detenuti dall'Autorità dirigente sulla proposizione del capo-guardiano, il quale è incaricato, sotto la sorveglianza di un guardiano, di vegliare alla esecuzione del Regolamento in quella parte che riguarda i detenuti ed al mantenimento della disciplina.

Esso è obbligato sotto pena di incorrere in una punizione, di tosto informare il guardiano di ogni contravvenzione e di qualunque disordine.

Al capo-camerata è accordato un quarto di litro di vino in ciascun giorno, o quell'altro corrispettivo che verrà determinato.

Art. 184. I detenuti possono indirizzare in qualunque tempo i loro richiami all' Autorità dirigente, alla Commissione visitatrice, al capo-guardiano, ed alla Superiora delle Suore se si tratta di detenute.

A quest'uopo una cassettina chiusa con chiave è presentata da un guardiano ogni mattino in ciascuna cella e camera abitata in comune per ricevere gli scritti contenenti le lagnanze ed i richiami dei detenuti, non che le loro commissioni e lettere.

Questa cassettina è consegnata all' Autorità dirigente, la quale la apre, e trasmette immediatamente per mezzo del capo-guardiano al suo indirizzo le lettere scritte alle Autorità di cui all'art. 218; ed allo stesso capo-guardiano le commissioni da farsi per conto di quelli, qualora giudichi conveniente di permetterle.

In quanto alle lettere indirizzate ai privati l'Autorità dirigente osserverà il disposto nel citato art. 218.

Sezione V. — *Divisione della giornata.*

Art. 185. La divisione della giornata dei detenuti, l'ordine e la successione dei diversi esercizi sono determinati, secondo le stagioni, dal Regolamento interno.

Art. 186. I diversi esercizi ed il passaggio da un luogo all'altro del carcere sono annunziati col suono del campanello.

Art. 187. Al suono del campanello per la levata, i detenuti si vestono, spazzano le proprie vestimenta, si lavano le mani e la faccia; si pettinano e piegano gli oggetti letterecci e le vestimenta, deponendoli nel luogo destinato, spazzano la propria cella e per turno le camere abitate in comune.

Art. 188. A notte fatta in ogni stagione si dà il segnale della raccolta: i detenuti rientrano nelle loro celle o camere in comune, dispongono il loro letto; si svestono, si coricano.

I detenuti però soggetti al regime cellulare, i quali esternano il desiderio di leggere o di scrivere, ovvero di lavorare per proprio conto la sera, possono, mediante l' autorizzazione dell'Autorità dirigente, e quelle cautele che dal Regolamento interno secondo la struttura del carcere e la qualità dei detenuti verranno determinate, tenere il lume fino alle ore 9 della sera nella stagione invernale, e fino alle 10 nella state, salvo, riguardo agl'imputati, il disposto nell' art. 2, n. 10, rimanendo in questo caso a loro carico la spesa per il lume.

Qualora poi i detenuti, siano essi assoggettati al regime cellulare, ovvero alla vita in comune, lavorino la sera per conto dell'Amministrazione o di un' impresa privata, il lume sarà provvisto da quella o da questa.

Art. 189. I detenuti soggetti al regime cellulare recitano a voce bassa le preghiere del mattino e della sera.

Nei quartieri comuni le preghiere sono recitate in ciascuna camera dal capo-camerata, e trattandosi di detenute dalla capo-camerata con accompagnamento dei detenuti e delle detenute rispettivamente.

Le preghiere, l'ora, la durata, il modo di attendervi sono determinati dal Regolamento interno, sull'avviso, in quanto alle preghiere, del Cappellano.

Sezione VI. — *Esercizi corporali.*

Art. 190. Quando il tempo lo permette, i detenuti di tutte le categorie, salvo riguardo agli imputati il disposto nell'art. 2, n. 4, sono condotti ogni giorno alternativamente e divisi per categorie nei cortili, sotto la sorveglianza di un guardiano o di una suora, secondo i rispettivi sessi.

La durata delle passeggiate è determinata, secondo le stagioni, dal Regolamento interno, in modo però che ciascun detenuto abbia possibilmente un' uscita il mattino e l'altra la sera.

Nelle carceri dove non vi sono cortili, i detenuti possono durante il tempo destinato al passeggio, trattenersi nei corridoi, sempre però alternativamente, e divisi per categorie, e mediante quelle cautele che valgano a rimuovere ogni possibilità di comunicazione tra i passeggianti ed i rinchiusi nelle camere attigue.

Qualora il cattivo tempo e la struttura particolare di ciascun carcere non permettano di fare passeggiare tutti i detenuti nello stesso giorno, le passeggiate saranno distribuite in modo ed all'uopo a giorni alternati che tutti possano egualmente profittarne.

Però agl' imputati, salvo sempre il disposto nell' art. 2, n. 4, ai minori degli anni 14 ed a quelli che per la loro condizione fisica il Medico lo crede conveniente potrà essere accordata qualche preferenza nella durata e nella frequenza delle passeggiate.

Art. 191. Qualora l'Autorità giudiziaria creda di permettere il passeggio ad un imputato privo di colloquio, l'Autorità dirigente vi provvederà, osservando tutte quelle cautele che la stessa Autorità giudiziaria avrà ordinato.

Art. 192. Indipendentemente dalle passeggiate i condannati validi, ed anche gli imputati i quali vi accensentono, se l'Autorità giudiziaria loro lo permette, sono condotti per turno personale e secondo i bisogni della casa ad attingere l'acqua.

Sezione VII. — *Lavoro.*

Art. 193. Tutti i detenuti possono essere assoggettati al lavoro, eccettuati gl' imputati i quali possono sopperire del proprio alle spese del loro mantenimento. I condannati, comechè ricchi ed agiati, sono ad ogni modo obbligati di attendere al lavoro loro imposto.

Art. 194. I detenuti, che prima della loro carcerazione esercitavano un'arte od un mestiere, possono essere autorizzati a continuarli, semprechè sia l'una che l'altro siano conciliabili con la estensione e la struttura de'locali del carcere, col mantenimento dell'ordine, e col principio della separazione individuale per quelli che sono soggetti al regime cellulare.

Art. 195. L'Autorità dirigente col concorso della Commissione visitatrice e della Superiora delle Suore avvisa ai mezzi di occupare convenientemente e costantemente i detenuti. Essa può a quest'uopo indirizzarsi ai fabbricanti od agli imprenditori particolari, o ad Opere pie locali, ed in mancanza di questi, impiegherà preferibilmente i detenuti in lavori per le carceri stesse, ovvero mediante autorizzazione in lavori per le pubbliche Amministrazioni, o finalmente nel preparare le materie prime destinate a tener vivo il lavoro nelle carceri di pena.

Preferibilmente però al lavoro per appalto si introdurranno possibilmente nelle carceri le lavorazioni per commissione, o ad economia.

Fra i lavori ai quali le detenute possono essere convenientemente applicate vi hanno il filare, la confezione, i rappezzamenti, ed il bucato degli oggetti di vestiario e letterecci, lavori a maglia e simili.

Art. 196. Il lavoro fatto e che non si è potuto smerciare rimane in fondo nel magazzino ed è portato a conto sul registro di cui all'art. 19, n. 3.

Art. 197. I detenuti non possono ricevere essi stessi direttamente commissioni per lavori, ma queste debbono essere date, secondo i casi, od al Direttore od alla Superiora delle Suore od all'impiegato a ciò destinato.

Art. 198. Gli imputati compresi nell' eccezione di cui all'art. 193 possono essere addetti, sulla loro domanda, ai lavori introdotti nel carcere. In questo caso essi sono assoggettati alla regola comune prescritta dall'organizzazione e disciplina delle lavorazioni.

Art. 199. Il prodotto netto del lavoro fatto dagli imputati è devoluto per un terzo allo Stato. Gli altri due terzi sono loro devoluti intieramente. Essi possono disporne a loro grado, ed anche destinarlo a loro fondo di serbo.

Nel caso però che gli imputati siano rilasciati dal carcere senza incorrere in alcuna condanna, la terza parte del prodotto di cui sopra, devoluta allo Stato, verrà loro restituita unitamente al fondo di serbo.

Art. 200. Il prodotto netto del lavoro fatto dai condannati spetta per una metà ai medesimi, e per l'altra allo Stato.

La parte lasciata ai condannati è destinata per una metà a profitto personale dei medesimi e per l'altra metà a loro fondo di serbo.

Art. 201. Indipendentemente dal disposto nei due articoli che precedono, tutti i guasti recati dai detenuti imputati o condannati, agli utensili, alle materie prime, e la sottrazione di quelli e di queste saranno sempre soddisfatti sul prodotto del loro lavoro, e sulla quota di esso loro assegnata, senza pregiudizio delle pene disciplinali.

Art. 202. Ciascun detenuto lavorante è provvisto di libretto conforme al modulo prescritto.

Art. 203. Il Regolamento interno determina la natura de' lavori che è conveniente d' introdurre nel carcere, e quanto concerne il materiale ed il personale delle lavorazioni in tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento.

Debbono essere assolutamente esclusi quei lavori che, avuto riguardo al clima, potrebbero in seguito a dichiarazione scritta dell'Uffiziale sanitario nuocere alla salute dei detenuti, come insalubri, o per la loro natura essere di ostacolo alla libera azione della disciplina nel carcere, come pericolosi.

Art. 204. L'applicazione degli imputati alle lavorazioni, giusta gli articoli 193 e 198 non può aver luogo che coll'assenso dell'Autorità giudiziaria a mente dell'art. 2, n. 4.

Sezione VIII. — *Visite - Colloquii - Corrispondenze.*

Art. 205. Niuno può visitare le carceri senza uno speciale permesso in iscritto dell'Autorità dirigente; sono eccettuati da questa proibizione i membri del Parlamento, quelli dell'Ordine giudiziario nell'esercizio delle loro funzioni, i Membri degli Uffizi del Ministero Pubblico nel loro distretto, i Presidenti della Corte d' Appello e del Tribunale di Circondario, il Vescovo Diocesano, l'Ispettore Generale e gli Ispettori delle carceri, i componenti la Commissione locale visitatrice, le Autorità politiche, gli Ispettori e Delegati di sicurezza pubblica, le persone delegate dal Ministero dell'Interno a visitare le carceri, gli Ufficiali dell'Opera Pia per le carceri pel miglioramento morale dei detenuti, ove la medesima sia stabilita con autorizzazione del Ministero. Il nome dei detti Ufficiali sarà scritto in apposita tabella da affiggersi nell'entrata del carcere.

La detta proibizione non colpisce neppure il parroco locale nè chi lo rappresenta nell'esercizio del suo Ministero, nè gli altri ecclesiastici autorizzati dalla Autorità dirigente a frequentare il carcere, e nemmeno le persone che accompagnano l'Autorità giudiziaria quando si reca in carcere per atti del suo ministero.

Tuttavia nessuna delle persone sovramenzionate, ad eccezione dei membri del pubblico Ministero e degli Ispettori carcerarii, potrà visitare i detenuti privi di colloquio per ordine dell'Autorità giudiziaria, senza averne ottenuto da quella il non dissenso. In quanto ai detenuti che si trovano in cella di punizione non potranno senza il permesso della Direzione essere visitati dalle persone estranee al carcere. Per questo rispetto i componenti la Commissione visitatrice non si considerano estranei.

Art. 206. L' Autorità dirigente, o quegli che da essa verrà destinato accompagna il visitatore; veglia a che questi non venga introdotto nei locali ove trovansi imputati privi di colloquio, e non iscambi verun discorso con alcun detenuto, salvochè, trattandosi di condannati materialmente separati dagli imputati, ne abbia avuto il permesso dalla stessa Autorità dirigente. Non abbisogna di questo permesso il parroco pei detenuti non privi di colloquio, nè gli altri ecclesiastici di cui all'articolo precedente; costoro nelle loro relazioni coi detenuti dovranno scrupolosamente attenersi a quanto dispongono gli articoli 116 e 117 riguardo al Cappellano.

Art. 207. Nell'Ufficio della Direzione, o in difetto, del capo-guardiano esistono due appositi registri; sull'uno dei quali la persona munita del permesso per visitare le carceri, prima di sortirne, è invitata a scrivere il suo nome, cognome, carica o dignità, non che le osservazioni che la sua visita possa averle suggerito sull'andamento del servizio. Sull'altro i Delegati del Ministero a visitare le carceri faranno constare delle visite seguite mediante apposizione della rispettiva firma.

Questi registri sono in fine d'ogni anno trasmessi dall'Autorità dirigente al Ministero dell'Interno.

Art. 208. Nissuna persona estranea al servizio delle carceri può essere ammessa dal capo-guardiano a visitare i detenuti se non è munita di uno speciale permesso in iscritto dell'Autorità dirigente.

Ove si tratti d' imputati od anche di condannati rinchiusi in carceri dove non siano costantemente separati dagli imputati, il permesso sarà accordato dall'Autorità giudiziaria a termini dell'art. 792 del Codice di procedura penale, e presentato all'autorità dirigente, la quale vi darà corso in conformità del disposto dal seguente articolo 212, senza però fare alcuna osservazione o variazione riguardo alle cautele, che nell'interesse dei procedimenti l'Autorità suddetta avesse prescritte.

La sola permissione dell'Autorità dirigente è sufficiente per visitare i condannati rinchiusi in cella od in camere dove siano custoditi soli condannati.

La permissione spedita in conformità del presente articolo resa ostensiva al capo-guardiano equivale ad un ordine cui esso capo-guardiano deve tosto uniformarsi.

Art. 209. I giorni e le ore dei colloquii sono determinati dal Regolamento interno senza che i colloqui possano mai oltrepassare il numero di tre ogni settimana se si tratta di imputati, ed uno se si tratta di condannati, salvo una speciale autorizzazione motivata accordata dall'Autorità dirigente.

Ai parenti poveri venuti di lontano paese per visitare un detenuto si potrà permettere dall'Autorità dirigente il colloquio anche nei giorni non fissati da detto Regolamento interno, e nell' ora che la stessa Autorità stimerà di prescrivere.

Il colloquio durerà una mezz'ora, salvo che, secondo le circostanze, la detta Autorità creda di accorciarne la durata.

In qualunque caso non potrà mai essere concesso il colloquio agli estranei coi detenuti prima di giorno fatto, e dopo notte fatta; ed i permessi di colloquio non saranno accordati, riguardo ai condannati, nei giorni di lavoro che nelle sole ore di ricreazione, e nei giorni festivi, riguardo a qualunque categoria di detenuti, nelle ore solamente non consacrate all'istruzione religiosa, ed ai divini uffizi.

Non è mai accordato il colloquio coi prevenuti nelle ore in cui si compiono atti di procedura che li risguardano.

Art. 210. Gl'imputati non potranno intrattenersi coi

loro avvocati difensori, nè coll'uffiziale sanitario, salvo col permesso dell' Autorità giudiziaria e sotto quelle cautele che la medesima crederà di apporre.

Pei ditenuti ai quali è stato notificato l'atto d'accusa o di citazione si osserverà il disposto dall'art. 793 del Codice di procedura penale.

Art. 211. I ditenuti i quali stanno scontando qualche punizione, ovvero sono proibiti di ricevere visite, non possono essere visitati, nè avere colloquio con persone estranee al carcere, o con gli altri ditenuti, se non in virtù di un'autorizzazione speciale della Direzione, o della autorità giudiziaria in conformità dell'art. 208.

Art. 212. Le visite, salvo approvazione speciale dell'autorità dirigente, hanno sempre luogo al parlatorio, e questo non esistendo, in apposito locale da designarsi dalla medesima; sarà sempre presente un guardiano, od una suora, o in difetto una guardiana, secondo che si tratta di ditenuti o di ditenute.

Art. 213. I ditenuti di classe e di sesso differenti non potranno essere ammessi nello stesso tempo al parlatorio.

Art. 214. Ogni colloquio coi ditenuti è vietato alle donne pubbliche, salvo che si tratti di parenti congiunti con quelli in linea discendentale ed ascendentale, ed in primo grado di affinità.

Art. 215. L'ingresso nelle carceri è sempre niegato alle persone in istato di ubbbriachezza, comechè munite di regolare permesso.

Art. 216. Qualora il capo-guardiano scuopra qualche relazione colpevole o pericolosa tra un ditenuto ed un visitatore, lo deve fare uscire immantinenti e riferirne contemporaneamente all'autorità dirigente, la quale, ove si tratti d'imputati, o quando, trattandosi di condannati, vi possa essere il menomo indizio di reato, ne fa tosto rapporto all'autorità giudiziaria.

Ove poi il visitatore avesse tentato di preparare o di agevolare, durante la visita, la fuga di un ditenuto, il capo-guardiano gli impedisce ad ogni modo l'uscita del carcere, e ne fa immediato rapporto alle autorità giudiziaria e dirigente.

Art 217. È vietato a chicchessia di entrare nel carcere armato, di mangiare o bere coi detenuti, non che di introdurre nel carcere veruna bevanda o commestibile, come pure libri, giornali e stampati, salvo speciale permissione dell'autorità dirigente, e riguardo alle bevande, ed ai commestibili, salvo che il regolamento interno ne permetta l'introduzione. I contravventori saranno fatti uscire dal carcere e loro si potrà poi negare ogni ulteriore ammessione.

Art. 218. I ditenuti di qualsivoglia categoria non possono ricevere nè inviare lettere od altri scritti di qualunque natura senza che sieno stati prima letti e muniti del visto dell'autorità dirigente.

Ove però si tratti d' imputati o di condannati rinchiusi in carceri, dove non siano costantemente separati dagl'imputati, tale visto verrà apposto dall'autorità giudiziaria, a cui le lettere od altro scritto qualunque saranno dalla Direzione trasmessi. Trattandosi di condannati rinchiusi in cella od in camera abitata da soli condannati basterà il solo visto della Direzione la quale prima di apporlo consegnerà all'autorità giudiziaria lo scritto o lettera, ove in essi il condannato faccia parola di qualche imputato, o di fatti che possano interessare il corso della giustizia.

Sono eccettuate dal disposto in questo articolo le lettere che dai ditenuti sono indirizzate ai Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia, all' ispettore generale delle carceri ed ai capi del Ministero pubblico, non che ai presidenti della Corte d'appello, dei Tribunali di circondario, ed ai giudici di istruzione, le quali sono tosto per mezzo del capo-guardiano trasmesse al loro indirizzo.

Art. 219. I condannati non possono scrivere, nè ricevere più di due lettere per settimana, salvo speciale autorizzazione dell' autorità dirigente, ed eccettuate le lettere di cui nell'art. precedente.

Art. 220. I ditenuti non possono ritenere presso di sè carta, penne, calamai, matite ed inchiostro, senza uno speciale permesso dell' autorità giudiziaria, se si tratta di imputati, e di condannati loro frammisti in una stessa camera, e senza quello della Direzione se si tratta degli altri condannati.

La Direzione invigila e fa invigilare sull' impiego della carta che venne distribuita ai ditenuti.

Art. 221. Le lettere, gli scritti, i pacchi, ed altri oggetti qualunque indirizzati ai ditenuti, ovvero ai guardiani, sono depositati presso il portinaio, il quale li trasmette al capo guardiano per la esecuzione del disposto nell'art. 34.

Art. 222. Ogni lettera non affrancata indirizzata ad un ditenuto, non è ricevuta, salvo che il ditenuto consenta di pagarne la tassa prima che quella sia aperta, e ciò quand' anche il contenuto in quella non fosse per permettere che gli venga consegnata.

Sezione 9. — *Punizioni.*

Art. 223. Le punizioni, che si possono infliggere ai detenuti, sono le seguenti:

1. Privazione in quanto a tutti indistintamente i detenuti della passeggiata e della facoltà di procacciarsi vitto venale, e, qualora il regolamento interno lo consenta, di ricevere soccorsi dai parenti e dagli amici, ed in quanto ai condannati, privazione della facoltà di ricevere visite, e di corrispondere per iscritto.

2. Privazione in tutto od in parte del prodotto del lavoro.

3. Digiuno a pane ed acqua.

4. Cella di punizione con digiuno a pane ed acqua.

5. Cella oscura di punizione con digiuno a pane ed acqua.

6. Cella di punizione con cintura o camicia di forza e digiuno a pane ed acqua.

La punizione di cui al n. 1 dura da uno a cinque giorni; quella di cui al n. 2, da uno a sei giorni; quella di cui al n. 3, da uno a sei giorni; quella di cui al n. 4, da uno a sei giorni; quella di cui al n. 5, da 12 a 48 ore; quella di cui al n. 6, da uno a quindici giorni.

Art. 224. Sono castigati con le punizioni portate dai numeri 1 e 2 il difetto di nettezza personale, della cella o camera abitata in comune, le contravvenzioni al disposto nell'art. 181, lo svagamento nel laboratorio, nella scuola; nel tempo dei divini uffizi, e generalmente tutto ciò che involve colpa o negligenza per parte dei ditenuti.

Art. 225. Sono punite con le pene portate dal num. 2 l' inosservanza individuale del silenzio nelle ore di cui nell'alinea dell'art. 176, la contravvenzione al disposto nell'art. 179, il gettar via il pane o la minestra, il procurare per sè o per altri vitto venale oltre la quantità e qualità prescritte, il fare immondizie fuori dei cessi o luoghi a ciò destinati.

Alla pena di cui nel num. 2 si potrà anche aggiungere, secondo le circostanze, quella della privazione della passeggiata.

Qualora per non essere in qualche carcere attivate le lavorazioni non si possa applicare la punizione di cui al num. 2, ovvero nella mancanza concorrano circostanze aggravanti, si applicherà la pena di cui al num. 3.

Art. 226. Si reprimono colla punizione di cui al num. 3 le infrazioni al disposto negli art. 176 e 178, salvo in quanto all'alinea di detto art. 176, quanto dispone il precedente: l'indebita assenza dai laboratoi, dalla scuola, dagli uffizi religiosi, il penetrare nelle celle o nelle camere altrui, il rifiutarsi al lavoro per parte dei condannati, ed anche per parte degli imputati che sulla loro domanda vi furono ammessi. Concorrendo circostanze aggravanti, si farà anche luogo all'applicazione della pena di cui nel num. 4.

Art. 227. Sono puniti secondo i casi con le pene portate dai numeri 4 e 5 ogni tentativo od atto per porsi in comunicazione coi compagni ditenuti in cella, i guasti maliziosi negli abiti e negli utensili, non che nelle mercanzie, nei libri, nei letti propri o dei conditenuti, la rottura de' vetri, il guasto delle stoviglie, il procurarsi ad arte od il fingere qualche malattia o imperfezione, le bestemmie, il trafugamento di lettere, l'abuso in qualunque modo della facoltà di corrispondere per iscritto, le corrispondenze clandestine, le disubbidienze e le insolenze verso gli impiegati ed i guardiani, le relazioni pericolose o colpevoli con le persone che si saranno recate a visitarli.

Art. 228. Sono puniti con la pena portata dal num. 5 l'infrazione del capo-camerata all' obbligo che gli è imposto dall'art. 183, e le ingiurie dei ditenuti agli Uffiziali dell' Autorità giudiziaria od amministrativa, ai membri della Commissione visitatrice, ai Cappellani e ai Medici-Chirurghi del carcere, gli atti irriverenti e scandalosi in chiesa, le imputazioni calunniose, i tumulti, gli ammutinamenti, le grida sediziose, e le rivolte, le percosse ai guardiani ed ai conditenuti, e le violente appropriazioni a danno di costoro, non che le sottrazioni di qualunque oggetto appartenente alla Amministrazione.

Sono punite colla pena indicata al num. 4 le ingiurie ai Membri del personale di custodia, e colla pena di cui al num. 3 le ingiurie dirette ai conditenuti.

Le minaccie e le violenze contro gli Uffiziali della Autorità giudiziaria od amministrativa, contro i membri della Commissione, e gl'impiegati sovrindicati sono punite colla pena di cui al num. 6, e se commesse contro le altre persone suddette si puniscono colla pena di cui al num 5.

Queste pene disciplinari sono applicate senza pregiudizio del procedimento penale, ove siavi luogo.

Ne' casi di violenza grave il ditenuto che se ne sarà reso colpevole verrà sempre punito con la pena di cui al num. 6.

Art. 229. La recidività ne' mancamenti colpiti colle pene di cui nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 trae con sè il *maximum* della pena incorsa. Nei casi di doppia recidività potranno anche le dette pene essere aumentate del doppio.

La recidività però nei mancamenti ai quali è applicata la pena portata dal num. 5 trae seco, dopo scontata la pena di cui nel detto num. 5, quella di cui al num 4.

Art. 230. Saranno considerati come recidivi quei ditenuti, i quali essendo già stati sottoposti ad alcuna delle pene disciplinari, commettessero nell' intervallo di tre mesi una nuova mancanza più grave o di genere eguale a quella per cui furono già puniti.

Art. 231. Al ditenuto colpito da alcuna delle punizioni di cui ai numeri 3, 4, 6, duratura oltre tre giorni, sarà accordata ogni quarto giorno la razione di minestra.

Art. 232. Appartiene all'Autorità dirigente di pronunziare contro i ditenuti le punizioni disciplinali stabilite da questo Regolamento.

Tuttavia se qualche carcerato, a qualunque categoria appartenga, trascorresse in minaccie, ingiurie o violenze verso gli Uffiziali dell'Ordine giudiziario, verso i guardiani, gli altri carcerati, o qualunque persona nel cospetto dei detti Uffiziali, sarà da questi punito in conformità del disposto dall'art. 228.

In questo caso però debbono gli stessi Uffiziali, appena dato l'ordine, notificare all' Autorità amministrativa la punizione inflitta, e ciò per mezzo del capo-guardiano, il quale, intanto che la fa subire immediatamente al ditenuto colpevole, deve ad ogni modo farne contemporaneo rapporto alla detta Autorità.

Nei casi di urgente necessità, ossia che nelle carceri vi abbia o non vi abbia un Direttore, il capo-guardiano può consegnare provvisoriamente nella cella di punizione i ditenuti colpevoli, rendendone tosto informata l'Autorità carceraria dirigente.

Art. 233. Qualora qualche ditenuto privo di colloquio per ordine dell' Autorità giudiziaria si renda colpevole di qualche mancamento, non gli si potrà infliggere veruna punizione, se prima non furono presi con quella gli opportuni concerti.

Art. 234. Il disposto nell'art. 112 riguardo all'applicazione ed alla graduazione delle pene incorse dai guardiani è comune alla applicazione ed alla graduazione di quelle incorse dai ditenuti.

Art. 235. Tutte le punizioni incorse da un ditenuto saranno registrate sul libro giornaliero di cui all'art. 21.

Sezione X. — *Regole particolari alle diverse categorie di detenuti.*

Imputati ed accusati.

Art. 236. Sono accordate agli imputati ed accusati tutte le agevolezze conciliabili col buon ordine e con la sicurezza del carcere.

Nello accordare o negare tali agevolezze, l'Autorità dirigente dovrà tenere conto del carattere dell'imputato, de' suoi precedenti, de' suoi costumi conosciuti, della natura del reato che avrà dato motivo al suo arresto, della moralità delle persone che domandano di visitarlo; non che di ogni altra analoga circostanza. Ben inteso che dovrà precedere l'assenso dell'Autorità giudiziaria, e che in nessun caso si potrà trasandare l'osservanza delle prescrizioni che sono comuni a tutti indistintamente i ditenuti.

Gli accusati dovendo avere la libera scelta de' loro difensori, l'elenco degli Avvocati e dei Procuratori della città rimarrà affisso nella sala degli esami.

Condannati.

Art. 237. I condannati che scontano la pena loro nelle carceri giudiziarie sono in generale assoggettati alle stesse regole e restrizioni cui vanno soggetti i condannati nelle carceri di pena, salvo le eccezioni stabilite nel presente Regolamento.

Giovani ditenuti.

Art. 238. Ogni ditenuto d'ambidue i sessi minore degli anni 14 deve essere interamente separato il giorno come la notte dai ditenuti adulti.

Non essendovi nel carcere locali sufficienti, saranno possibilmente accolti in distinte ed apposite camere sotto l'osservanza del disposto a questo riguardo nell'art. 2 n.° 2.

È loro vietato l'uso del tabacco, ancorchè siano imputati od accusati.

Giovani ditenuti in via di correzione paterna dov'è ammessa dalla legge.

Art. 239. Le spese pel mantenimento dei ditenuti in via di correzione paterna sono intieramente a carico delle rispettive loro famiglie.

Art. 240. Non è fatta menzione alcuna sul registro di cui all'art. 29 n.° 1 del nome dei detti giovani, e neppure dei motivi della loro detenzione.

Per giustificare, occorrendo, la legalità della loro detenzione, basterà che il capo-guardiano presenti a chi di ragione l'ordine stesso dello arresto rilasciato dal Presidente del Tribunale.

Ditenuti per debiti.

Art. 241. I ditenuti per debiti occupano una serie speciale di celle, e non essendovi celle, occupano possibilmente locali separati da quelli in cui sono rinchiusi gli altri ditenuti.

Ogni comunicazione con gli altri ditenuti è loro vietata.

Art. 242. La pensione alimentaria dei ditenuti per debiti tanto in materia civile che in materia commerciale non potendo a termini delle leggi civili essere a carico dell'Amministrazione, l'Autorità dirigente, nel caso che la detta pensione non venga mensilmente anticipata a tenore delle dette leggi, ricorrerà immediatamente al Tribunale pel rilascio di detti ditenuti.

Art. 243. I detenuti per debiti non sono obbligati al lavoro. Possono però tenere il lume nella propria camera fino alle ore 10 della sera in qualunque stagione, purchè ne sopportino la spesa, e sotto quelle cautele che verranno stabilite.

Art. 244. I ditenuti per debiti, qualora siano infermi, sono curati nella propria cella, e se nel carcere non vi abbiano celle, verranno ammessi nella infermeria. Possono farsi curare a proprie spese da Uffiziali sanitarii di loro fiducia, osservate però le regole di sicurezza contro il pericolo di evasione.

Art. 245. I ditenuti per debiti sono autorizzati a ricevere, se è possibile, giornalmente od almeno quattro volte in ciascuna settimana la visita dei loro parenti e delle persone con le quali hanno comunanza di interessi, salvo il diritto all'Autorità dirigente di proibire o limitare le visite, qualora quelle fossero di natura tale da compromettere l'ordine e la sicurezza del carcere, o da offendere il buon costume.

Art. 246. Il permesso di cui nell'art. 208 deve fare menzione, trattandosi di persone che chiedono di visitare ditenuti per debiti, se quelle visite possano aver luogo in cella o nel parlatorio, o nelle camere comuni loro assegnate.

Art. 247. Le disposizioni del presente Regolamento relative alla corrispondenza, salvo quella di cui all'articolo 222, non sono applicabili ai ditenuti per debiti ai quali perciò è fatta facoltà di corrispondere liberamente con le persone estranee al carcere senza che sia necessario il visto all'Autorità dirigente sia per lo invio che per la consegna delle lettere, salvo che per assoluta ristrettezza di locale, ed impossibilità di separazione, siano rinchiusi e frammisti coi prevenuti o condannati in camere comuni, nel qual caso ai ditenuti per debiti sono applicabili le disposizioni contenute a questo riguardo nel presente Regolamento.

Art. 248. I ditenuti per debiti conservano le proprie vestimenta, e possono usare tabacco da naso, da fumo, e procurarsi giornali e libri permessi dalla Direzione.

Art. 249. Salvo le eccezioni mentovate negli articoli che precedono, e quelle altre che per circostanze particolari di località si ravvisasse necessario d'introdurre nel Regolamento interno, i ditenuti per debiti sono assoggettati al Regolamento d' ordine generale come gli altri ditenuti.

Condannati a morte.

Art. 250. I condannati a morte sono immediatamente, dopo la lettura della sentenza che loro riguarda, collocati nel locale a ciò specialmente destinato, dove vengono assoggettati ad una non interrotta sorveglianza di giorno e di notte, avvertendo che non si trovi a loro disposizione verun oggetto di cui possano abusare.

Art. 251. Essi ricevono almeno una volta al giorno la visita del Direttore, del Cappellano e dell'Uffiziale sanitario.

Possono avere colloquio liberamente e segretamente col Cappellano o con un altro sacerdote di loro confidenza fatto chiamare espressamente, in modo tale tuttavia che le persone preposte alla loro sorveglianza non li perdano mai di vista.

CAPO II.

Reggimento morale e religioso.

Art. 252. Tutti i condannati cattolici, ed i giovani minori degli anni 14, quantunque imputati, debbono, previo il non dissenso dell'Autorità giudiziaria, e sotto quelle cautele che la medesima crederà di prescrivere assistere nei giorni festivi alla messa, alla istruzione religiosa, al catechismo ed alla conferenza di cui all'art. 114.

Art. 253. Nelle carceri nelle quali vi ha un'apposita Cappella nella quale si possano condurre i ditenuti per assistere agli uffizii divini ed alla istruzione religiosa, quelli sono collocati in essa secondo la classificazione di cui all'art. 159.

Art. 254. Quelli fra i ditenuti che appartengono agli altri culti ricevono, sulla loro domanda, i soccorsi religiosi dai ministri del proprio culto.

Art. 255. È stabilito in ciascun carcere un deposito di libri ad uso dei guardiani e dei ditenuti.

La scelta dei libri è fatta dalla Commissione visitatrice, ed approvata dall'Autorità dirigente.

Nissun altro libro, nissun giornale o stampato qualunque potrà essere introdotto nel carcere sia per i condannati che per gl'imputati, senza una autorizzazione speciale dell'Autorità dirigente, sentito il parere della Commissione pei primi, ed ottenuto l'assenso della Autorità giudiziaria per gli altri.

Art. 256. Nelle carceri dove tutti i ditenuti attendono al lavoro, la lettura dei libri permessi non avrà luogo che nelle ore di ricreazione, e nei giorni festivi in quelle ore che dal Regolamento interno verranno determinate.

Art. 257. Tutti i ditenuti i quali siano privi di quel grado d'istruzione che si dà nella scuola del carcere, debbono frequentare la scuola, salvo che la Autorità dirigente ne li escluda per demerito, e salvo, riguardo agli imputati, il disposto nell'art. 2, n. 4.

Art. 258. L'insegnamento comprende il leggere, scrivere e gli elementi dell'aritmetica.

Art. 259. La scuola è fatta quattro volte per settimana e dura due ore e mezza. In ragione del numero dei ditenuti, delle loro categorie e della diverse località, la norma surriferita potrà essere modificata dall'Autorità dirigente.

Art. 260. L'ora della scuola, non che il modo da osservarsi nella distribuzione dei libri, sono determinati dal Regolamento interno.

CAPO III.

Reggimento di sanità, Servizio d'infermeria.

Art. 261. In ogni carcere gl'infermi sono curati nella propria cella; dove non vi hanno celle, saranno, potendosi, designate dalla Direzione due camere interamente separate e destinate l'una ad infermeria dei ditenuti, l'altra ad infermeria delle ditenute.

Art. 262. Qualora v'abbia impossibilità assoluta di destinare nel carcere apposite camere ad uso d'infermeria, i ditenuti colpiti da malattia grave saranno trasportati e curati in una camera speciale dell' ospedale del Comune, in cui è posto il carcere.

Il prezzo del trattamento per ogni giornata di presenza dei ditenuti infermi è convenuto tra l'Autorità dirigente e l'Amministrazione dell'ospedale.

Art. 263. L'ordine di trasferimento nella infermeria del carcere è dato dalla Direzione, salvochè si tratti di prevenuti, nel qual caso è necessario il non dissenso dell'Autorità giudiziaria.

In quanto al trasporto nell'infermeria dell' ospedale posto fuori del carcere, l' ordine di quello è sempre dato dall' Autorità amministrativa, salvo che si tratti di imputati e di condannati che furono o sono all'epoca del trasporto frammisti a quelli in una stessa camera, nel qual caso è necessario un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, giusta quanto si è avvertito all'art. 120.

Art. 264. Le infermerie di ciascun carcere sono provviste di sufficiente biancheria per ogni necessario cambio, e di ogni altro oggetto occorrente.

Art. 265. Il letto degli ammalati si compone di una lettiera in ferro, od in legno, di un pagliariccio, di un materasso, di un capezzale, di un paio di lenzuola e di una o due coperte secondo la stagione, ed il bisogno.

Art. 266. La paglia de' pagliaricci sarà rinnovata una volta al mese, e quante volte l'Uffiziale sanitario la ravvisa necessario, regolarmente però dopo ogni decesso.

Art. 267. Il materasso e il capezzale, sopra cui sarà deceduto un infermo, saranno rifatti, e la lana sarà lavata.

Le lenzuola, le coperte e gli altri oggetti di tela e di lana saranno lavati, ed ordinandolo l'Ufficiale sanitario, disinfettati.

Art. 268. Particolare biancheria è destinata per gli affetti da scabbia, e da altre malattie attaccaticcie: questa biancheria è possibilmente formata con quella maggiormente usitata.

Ciascun oggetto di biancheria inserviente agli scabbiosi od agli affetti da altre malattie contagiose è segnato con la lettera S e non può venire confuso con verun altro.

Art. 269. Il regime dietetico è conforme a quello delle carceri di pena. Quello per gli ammalati curati nell'ospedale posto fuori del carcere, sarà somministrato, in seguito a prescrizione del Medico, conforme alle norme stabilite nello stesso ospedale.

Art. 270. Ogni distribuzione di viveri nella infermeria, oltre quelli prescritti dall'Ufficiale sanitario, è vietata, salvo speciale autorizzazione della Direzione in seguito a rapporto dell'Ufficiale sanitario suddetto.

Art. 271. Un capo-infermiere, ed una capo-infermiera, quello scelto tra i guardiani dalla Direzione sulla proposizione del capo-guardiano, questa scelta parimenti dalla Direzione fra le Suore sulla proposizione della Superiora, sono destinati a sopravvegliare il servizio sanitario nelle rispettive infermerie.

I capi-infermiere ed infermiera hanno sotto la loro dipendenza rispettivamente un numero sufficiente di infermieri ed infermiere scelti in conformità dell'articolo 18, n. 4.

Gli infermieri e le infermiere debbono obbedienza e rispetto ai capi-infermiere ed infermiera.

Nelle carceri dove non vi hanno le Suore, l'ufficio di capo-infermiera verrà disimpegnato in conformità dell'art. 15.

Art. 272. Il capo-infermiere e la capo-infermiera tengono nota sopra di apposito registro della biancheria che ricevono ad uso delle infermerie; mettono in disparte, e rimandano separatamente gli effetti letterecci che servirono ad uso di ditenuti infermi affetti da malattie attaccaticcie, non che la biancheria e gli altri oggetti destinati alle bendagioni, informano in seguito ad ordine dell'Ufficiale sanitario rispettivamente la Direzione ed il Cappellano degli ammalati giudicati dall'Ufficiale suddetto in pericolo di morte, ed in assenza di questi, o nel caso di pericolo giudicato da essi imminente, richiedono essi stessi l'assistenza del Cappellano, salvo a renderne tosto avvertita la Direzione, ed adempiono tutti quegli altri incarichi che dal Regolamento interno possano venire loro affidati, vegliando a che gli infermieri adempiano dal canto loro esattamente quei doveri che dal presente Regolamento e da quello interno sono loro imposti.

Trattandosi di ditenuti non ancora giudicati si darà pure prontamente avviso del loro pericolo di morte al Procuratore del Re, ed al Giudice istruttore.

Art. 273. In ogni carcere deve essere destinata un'apposita sala nella quale si dovrà depositare a viso scoperto il cadavere del defunto.

Il deposito del cadavere non potrà avere luogo se non dopo che l'Ufficiale sanitario ha constatato ed accertato il decesso, nè quello potrà venire trasportato da detta sala, se non dopo la visita e l'ordine del predetto Ufficiale.

Art. 274. L'autopsia del cadavere può essere fatta allora solamente quando ne è dimostrata la necessità, e dopo compiuta la cerimonia funebre.

Processo verbale è disteso della seguita autopsia, il quale, firmato dall'Ufficiale sanitario, è trasmesso per mezzo della Direzione alle Autorità competenti.

CAPO IV. — *Reggimento economico.*

Art. 275. La somministranza del pane, della minestra, della paglia, e del vestiario, non che ogni altra occorrente per la polizia personale dei ditenuti, è fatta in modo uniforme per tutte le carceri di prevenzione dal Governo indipendentemente dalle risorse che i ditenuti possono avere nei soccorsi delle Compagnie di misericordia, o di altre Opere pie, o della privata carità. Lo stesso dicasi pel bucato.

A questo fine in ogni carcere vi sarà un deposito di oggetti di vestiario e letterecci, non che di quelli necessari per la pulizia personale dei ditenuti affidato alla risponsabilità dell'Autorità dirigente.

Art. 276. L'azione delle Opere pie per le carceri e della carità privata è limitata nelle singole carceri a quelle somministranze che non si riferiscono ai principali bisogni della vita.

Tali sarebbero quelle di tabacco per imputati indigenti e pei condannati, di vestiario ai ditenuti che ne sono sprovvisti per indigenza all'epoca della loro uscita dal carcere, di razioni supplementarie di pane ai ditenuti ai quali fossero consentite dall'Ufficiale sanitario, dovendo il Governo provvederle nel solo caso in cui i proventi della carità non vi bastino, di abiti che meglio riparino dal freddo, di materia prima da lavorare da consegnarsi alla Direzione, e di danaro, non a mano, ma da porsi in fondo di serbo, e generalmente di quegli oggetti che mirano al sollievo dei ditenuti inabili a procurarsi col lavoro qualche agio conciliabile con la disciplina del carcere, di quei ditenuti specialmente, i quali forniti dei requisiti voluti di buona condotta, non guadagnano però bastevolmente da procacciarsi vitto venale migliore; e finalmente a prestare, massime agli imputati, quei soccorsi che addolciscono lo stato loro di cattività, senza però derogare alla disciplina del carcere, e la di cui somministranza non potrebbe spettare al Governo.

Sezione I. — *Vitto legale dei ditenuti.*

Art. 277. Il vitto legale accordato dal Governo si compone: 1. di una razione giornaliera di pane da soldato del peso di grammi 750 per ciascun ditenuto divisa in due parti eguali; 2. di una razione giornaliera di minestra del peso di 750 grammi e composta di riso o paste o di legumi secchi o verdi secondo le stagioni, nelle quantità e coi condimenti indicati nei capitoli generali regolatori degli appalti di queste somministranze.

Le donne incinte e le allattanti possono in seguito a parere dell'Ufficiale sanitario ricevere una razione supplementaria ed una porzione di carne due o più volte settimanalmente, qualora egli ne riconosca ed attesti la necessità.

Il vitto dei ragazzi ammessi con le loro madri nel carcere in virtù dell'art. 151 è di un terzo o di un quarto di razione, secondo le prescrizioni dell'Ufficiale sanitario.

Art. 278. In un giorno di ciascuna settimana in luogo della solita minestra se ne distribuirà ai ditenuti una fatta con brodo di bue o di vitello secondo le località e l'avviso dell'Ufficiale sanitario, e di paste o legumi con o senza mistura di carne trita, sì e come viene specificato nei capitoli generali.

Art. 279. Per chiarire la qualità del pane sono nominati dall'Autorità dirigente in ogni località dove è posto un carcere due o tre probi uomini fra i pristinai od altre persone intelligenti in panificazione, i quali procedono in ciascun mese alla visita delle farine ed alla scelta di un determinato numero di campioni destinati a servire di confronto nel caso che fossero chiamati a pronunziare sulla qualità del pane somministrato.

Qualora i probi uomini dichiarino non conforme ai campioni una distribuzione di pane, la Direzione dà gli ordini opportuni perchè si provveda immediatamente alla compera di pane casalingo in surrogazione di quello rifiutato, il quale non verrà restituito e salvo regresso per i danni verso l'appaltatore.

Art. 280. Le razioni supplementarie di pane non saranno accordate che in conformità dell'art. 276 e dopo constatato l'assoluto bisogno del ditenuto in seguito a rapporto scritto dell'Ufficiale sanitario.

Art. 281. Gli imputati possono nei limiti fissati dal Regolamento interno, e salvo il disposto nell'articolo 2, num. 10, procurarsi a loro spese i viveri di cui abbisognano. In questo caso cessano di avere diritto al vitto legale del carcere.

Qualora vogliano aggiungere altri viveri fra quelli permessi al vitto legale, che loro è somministrato gratuitamente, e non consumino questo interamente, non potranno tuttavia disporne in favore di altri ditenuti.

L'uso delle bevande spiritose è loro vietato, quanto al vino ed alle altre bevande fermentate il Regolamento interno determina in quale quantità secondo i sessi possano usarne.

In ogni caso non potrà mai eccedere il quantitativo di un litro al giorno per gli uomini adulti e di un mezzo litro per le donne e per i ditenuti d'ambo i sessi minore degli anni 14.

Art. 282. I condannati possono essere autorizzati individualmente dalla Direzione a procurarsi a proprie spese quei viveri, l'uso dei quali sarà autorizzato dal regolamento interno.

Art. 283. Il pane sarà distribuito in due mezze razioni ed in due volte, in quel modo ed in quelle ore che dal Regolamento interno, secondo le stagioni, verrà determinato.

Trascorse le ore stabilite per le due giornaliere distribuzioni, non ne viene più fatta alcuna, salvo che si tratti di individui tradotti in carcere dopo che quelle ebbero luogo, o rientrativi dopo che quelle furono compiute per avere dovuto intervenire ai dibattimenti o comparire per essere esaminati, nei quali casi sarà fatta per essi soli un'apposita distribuzione.

Art. 284. È proibita nel carcere ogni distribuzione straordinaria di vitto per parte delle Compagnie della misericordia, di qualunque Opera pia o privata persona nell'occasione di certe solennità, o negli ultimi giorni di carnovale, ed in qualunque tempo e per qualsivoglia circostanza.

I fondi o lasciti destinati a tali distribuzioni, non che il prodotto dei generi raccolti, potranno impiegarsi nella somministranza degli oggetti di cui all'articolo 276.

Sezione II. — *Vitto venale dei ditenuti.*

Art. 285. La somministranza del vitto venale è fatta nel carcere stesso in virtù di contratto da un impresario, ovvero è fatta ad economia secondo che le diverse località saranno per consigliare.

I capitoli del contratto o, in difetto, il Regolamento interno determinano il prezzo, la quantità e la qualità degli oggetti che possono essere venduti dallo appaltatore, non che le altre condizioni di questo esercizio.

In quelle carceri dove la somministranza del vitto venale non è appaltata, o non è ravvisato conveniente di farla ad economia, i ditenuti possono richiedere che quello sia loro portato dai pubblici alberghi al prezzo corrente ne' medesimi.

Fuori de' due casi accennati nel precedente alinea, e di quello in cui il Regolamento interno permette la introduzione nel carcere pei ditenuti di viveri o di vino portati loro da parenti o da amici, i ditenuti di qualunque categoria debbono provvedersi il vitto venale nel carcere stesso, e da quegli che ne è incaricato della somministranza.

Art. 286. Tanto li imputati quanto li condannati possono procacciarsi vitto venale nel modo di cui nel precedente articolo nei limiti e sotto le restrizioni contenute negli articoli 281 e 282.

Art. 287. La distribuzione del vitto venale è fatta nelle ore stesse in cui ha luogo quella del vitto legale, salvo il disposto nell'alinea dell'art. 283.

La consumazione del vitto venale, non che di quello di cui il Regolamento interno permette la introduzione nel carcere, è fatta parimenti contemporaneamente a quella del vitto legale.

Art. 288. La richiesta del vitto venale deve essere fatta la sera innanzi dai ditenuti al capo-guardiano che ne terrà conto sopra di apposito registro con la indicazione della data del mese e giorno della fatta richiesta. Con la scorta di questo registro si procederà il giorno seguente alla distribuzione del vitto venale, ed all'annotazione sul registro di cui all'art. 19 n.° 9, e sul libretto di cui all'art. 202 della spesa fatta da ciascun ditenuto.

Art. 289. Ogni contratto tra il provveditore del vitto venale ed i ditenuti è vietato, sotto pena della immediata rescissione del contratto d'appalto.

Art. 290. Qualora l'incaricato di provvedere il vitto venale somministri vino o commestibili guasti o comunque giudicati nocevoli alla salute dei ditenuti, oltre la perdita del prezzo soggiace al sequestro di quelli senza pregiudizio dell'istanza per il relativo procedimento. I richiami in proposito fatti in tempo debito dai ditenuti al capo-guardiano od a chi per esso sono tosto portati a cognizione della Direzione per le opportune provvidenze.

Sezione III. — *Vestiario dei ditenuti.*

Art. 291. Gli imputati conservano le proprie vestimenta, salvo i casi previsti nell'art. 157: essi possono egualmente procurarsi a proprie spese le vestimenta di cui hanno bisogno.

Art. 292. Ai condannati non sarà imposto d'indossare le vestimenta penali, salvo ciò sia richiesto da ragioni di decenza, o d'igiene.

Art. 293. I ditenuti che si presentano ai pubblici dibattimenti debbono essere vestiti decentemente, e qualora non abbiano vestimenta proprie dovranno vestire le vestimenta penali del carcere, salvo che l'Autorità giudiziaria ordini il contrario nello interesse del procedimento.

Art. 294. Il vestiario penale di ciascun ditenuto si compone per gli uomini: 1.° di un paio di calzoni lunghi di lana per l'inverno e di tela canapina greggia per l'estate, 2° di un pastrano parimenti di lana, 3.° di un farsetto di tela come quella pei calzoni da estate, 4.° di due camicie, 5.° di un paio di zoccoli o scarpe, 6.° di un berretto di lana. La durata di questi oggetti è di un anno per i calzoni e per i zoccoli, e di due anni per gli altri.

Il vestiario per ciascuna ditenuta si compone: 1.° di due camiciuole per le differenti stagioni, 2.° di due camicie, 3.° di alcune pezzuole, 4.° di due cuffie di tela, 5.° di una veste di lana per l'inverno, e di tela canapina greggia per l'estate, 6.° di due fazzoletti di tela per il collo, 7.° di un paio di zoccoli o di scarpe.

La durata di questi oggetti è di due anni, meno per la veste, i zoccoli ed il fazzoletto da collo che è di un anno.

Art. 295. Il bucato di tutti gli oggetti di vestiario ad uso dei ditenuti è a carico dell'Amministrazione.

Art. 296. Gli oggetti di vestiario che non possono più in modo veruno essere utilizzati sono venduti per cura dell'Autorità dirigente quando appartengono al Governo.

Art. 297. Li ditenuti uscendo dal carcere per rilascio debbono restituire le vestimenta penali che indossano. Nel caso siano affatto sprovvisti di abiti proprii, provvederà l'Amministrazione a spese dello Stato ove d'uopo.

Sezione IV. — *Letti dei ditenuti.*

Art. 298. Il letto di ciascun ditenuto si compone di un saccone trapuntato, e di un capezzale ripieni di paglia, di un lenzuolo, di una coperta di lana per l'estate, e di due per l'inverno.

La paglia del saccone e del capezzale è rinnovata ogni tre mesi. In nissun caso l'uso della paglia distesa al suolo per servire di letto può essere permesso.

Un letto non può servire che ad un solo individuo.

Art. 299. È destinato in ciascun carcere dall'Autorità dirigente, un numero determinato di camere dette *riservate* provviste di letti, di mobili, e di biancheria, mediante una retribuzione mensile da determinarsi dal Ministero, ed il cui *maximum* è di lire 10 ed il *minimum* di lire 5 secondo le differenti località.

Art. 300. Gl'imputati non possono essere ammessi in quelle camere senza una speciale autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Art. 301. Il Regolamento interno determina i mobili e la biancheria destinati all'ammobiliamento di dette camere, come pure i casi ne' quali i ditenuti di cui nel precedente articolo possono procurarsi fuori del carcere gli effetti letterecci e la biancheria personale.

Art. 302. È comune agli effetti letterecci la disposizione contenuta nell'articolo 296 del presente Regolamento.

Sezione V. — *Di alcuni oggetti ad uso personale dei ditenuti.*

Art. 303. Indipendentemente dagli oggetti di cui nelle precedenti sezioni, il Governo provvede a ciascun ditenuto, eccettuati quelli per debiti, la scodella, il cucchiajo, il pettine, le spazzette, un asciugamani girante sovra cilindro per ciascun dormitorio, ed un asciugamani ogni cella. Gli asciugamani nelle celle sono cambiati settimanalmente. Quelli dei dormitoi a seconda del bisogno.

Sezione VI. — *Fuoco - Illuminazione.*

Art. 304. L'Autorità dirigente determina quali siano i locali del carcere che debbono essere illuminati durante la notte e riscaldati nel corso del giorno, determina pure il modo di provvedere a questi servizi. Le infermerie debbono essere sempre convenientemente illuminate durante la notte.

La stessa Autorità fissa pure con apposita tariffa l'ammontare della spesa pel lume che alcuni ditenuti possano essere autorizzati a tenere di notte fino all'ora stabilita nelle celle o camere comuni.

PARTE TERZA. — *Servizio domestico. Cautele d'igiene. Appalti. Riparazioni de' mobili e degli edifizi. Nascite e decessi. Trasferimento e liberazione. Disposizioni finali-transitorie.*

CAPO I. — *Servizio domestico. Cautele d'igiene.*

Art. 305. Il servizio domestico di pulizia, esclusi gli alloggi degli Impiegati e dei guardiani, è fatto dai condannati in conformità dell'art. 18, n. 4, sotto la continua sorveglianza di un guardiano o di una guardiana secondo i rispettivi sessi. Questo servizio è organizzato dalla Direzione in modo che i condannati i quali vi sono addetti, qualora siano sottoposti al regime cellulare, non possano nè vedersi, nè comunicare tra di loro.

A quest'uopo la Direzione ricorre alle cautele, che dal Regolamento interno possano venire prescritte.

Art. 306. I corridoi, le scuole, i laboratoi, la cappella, e tutti i locali occupati dai ditenuti debbono essere spazzati tutti i giorni e lavati almeno due volte la settimana, avvertendo di non sciacquare i pavimenti, e di servirsi a questo fine di sabbia o di tegaccia umida.

Art. 307. Le porte e le finestre de' locali non occupati dai ditenuti debbono rimanere aperte di giorno, durante la loro assenza, seppure questa disposizione si può conciliare con le esigenze della disciplina e con la sicurezza del carcere.

Art. 308. I guardiani e le guardiane vegliano nei rispettivi quartieri su tutto ciò che risguarda la ventilazione, il riscaldamento dei locali, la distribuzione dell'acqua, la mondezza dei cessi e delle seggette, la campana di soccorso, il servizio dei viveri e simili, e portano tosto a cognizione del capo-guardiano gli sconcerti avvenuti ne' diversi apparecchi inservienti ai diversi usi domestici perchè vi si possa provvedere con le riparazioni o sostituzioni occorrenti.

Art. 309. L'interno del carcere, delle celle e delle camere comuni è imbianchito annualmente con acqua di calce in principio della state. Questo imbianchimento, come anche il colorimento della ferramenta e delle porte sono rinnovati parzialmente nell'anno quando il bisogno lo richiede, ed in modo da fare scomparire ogni bruttura.

Lo zoccolo delle mura è rivestito a preferenza di catrame, o di asfalto.

L'imbianchimento ed il colorimento sono fatti eseguire possibilmente dai ditenuti condannati.

Art. 310. La Direzione dà le opportune istruzioni perchè le caldaie, marmitte, casseruole ed altri utensili inservienti a preparare gli alimenti siano bene conservati e stagnati in tempo utile.

Art. 311. Li guardiani e le guardiane vegliano nei rispettivi quartieri a che una costante nettezza regni sulla persona dei ditenuti, e i medesimi adempiano alle prescrizioni a questo riguardo contenute nel Regolamento.

A questo fine è somministrata, possibilmente, ogni otto giorni a ciascun ditenuto una tinozza per lavarsi i piedi, e quante volte l'Autorità dirigente, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario, lo ordinerà, ogni ditenuto prende un bagno, salvo riguardo agl'imputati, il disposto all'art. 2, n. 5.

Art. 312. Ai ditenuti è rasa la barba una volta la settimana e sono tagliati regolarmente ogni due mesi i capelli, osservato pure quanto a ciò il disposto nel citato articolo 2, numero 5, quando si tratti di imputati.

Art. 313. I materassi ed i capezzali sono lavati e rifatti almeno una volta all'anno e quante volte a giudizio dell'Ufficiale sanitario la pulizia e le regole d'igiene possono esigerlo.

Art. 314. Il cambio della lenzuola ha luogo tutti i mesi, quello delle camicie regolarmente ogni otto giorni.

Il Regolamento interno determina il modo con cui il servizio del cambio della biancheria deve essere eseguito.

Art. 315. Le vestimenta e la biancheria indossate da un ditenuto non possono servire per un altro se prima non furono lavate ed occorrendo purificate.

Art. 316. Le lettiere sono esposte all'aria quanto più sovente è possibile, lavate ogni anno se di legno, e gli effetti, quelli specialmente di lana, debbono essere scossi e sciorinati all'aria aperta quanto più sovente si può e principalmente al cominciare ed al finire della state.

Art. 317. Al bucato ed ai rappezzamenti attendono le ditenute secondo il disposto nell'art. 195. Nelle carceri, dove non vi hanno ditenute, o non in numero sufficiente, ovvero mancasi in esse di locale apposito, si provvederà per appalto o ad economia secondo che verrà determinato dal Ministero a norma delle leggi generali d'amministrazione.

La quantità degli ingredienti destinati al bucato è determinata sulla proposizione della Superiora dalla Direzione. Tali ingredienti sono da questa provvisti qualora il bucato abbia luogo ad economia.

La Suora superiora invigila a che il bucato ed rappezzamenti si facciano convenientemente, e gli oggetti dichiarati fuori d'uso dall'Autorità dirigente servano per i rappezzamenti; dessa è responsabile delle perdite, delle sottrazioni e dei logoramenti notabili degli effetti letterecci e di vestiario, salvo dimostri di non averli potuti prevedere nè impedire.

CAPO II. — *Appalti.*

Riparazioni de' mobili e degli edifizi.

Art. 318. La provvista degli oggetti necessari al mantenimento dei ditenuti ed alle varie parti del servizio carcerario è fatta per appalto o per mezzo di partiti privati o ad economia secondo il disposto a questo riguardo nel Regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 319. In ogni anno e nel mese di novembre un Impiegato dell' Ufficio del Genio civile visita il carcere per accertare di concerto coll' Autorità dirigente lo stato dell' edificio e dei mobili, e propone, occorrendo, le riparazioni che ravvisa convenienti.

I piani e lo stato delle spese riconosciuti necessari sono trasmessi al Ministero da detta Autorità accompagnati dalle sue osservazioni.

CAPO III. — *Nascite e decessi.*

Art. 320. Avvenendo che una ditenuta partorisca nel carcere, la Direzione trasmette fra 24 ore la dichiarazione di nascita all' Ufficiale dello stato civile, ed al Parroco, o Ministro dei rispettivi culti e prende intanto le cautele necessarie perchè il neonato sia il più presto possibile affidato alla sua famiglia o collocato in uno stabilimento di carità, salvochè, avuto riguardo alla breve durata della detenzione della madre, o ad altre circostanze particolari in cui questa si trova, non ravvisi conveniente lasciarnele la cura, in conformità del disposto nell'art. 151.

Art. 321. L'Autorità dirigente, avvertita dal capoguardiano a termini dell'art. 35 del decesso di qualche ditenuto, ne fa tosto consapevole l'Ufficiale dello Stato civile, e ne porge partecipazione al Sindaco del Comune d'origine del ditenuto per le opportune comunicazioni alla famiglia. La stessa Autorità dirigente fa intanto procedere all'inventario degli oggetti propri del ditenuto defunto perchè se ne possa render conto agli eredi.

Art. 322. Gli eredi, o aventi ragione sugli effetti e sul danaro del ditenuto, dopochè furono legalmente riconosciuti nella loro qualità, sono messi al possesso degli oggetti lasciati dal defunto, sotto deduzione però delle spese di sepoltura, seppure non furono prima imputate sul fondo di serbo, qualora il trapassato ne avesse.

Trascorso il termine di sei mesi senza che alcun erede, o avente ragione si sia presentato, quegli oggetti sono venduti per cura dell'Autorità dirigente, ed il prodotto non che il danaro che il ditenuto defunto possedesse sono depositati nella cassa dell' Amministrazione del carcere.

La vendita avrà luogo immediatamente e si conserverà il prezzo, qualora gli oggetti siano di tenue valore, o di tale natura da non potersi conservare senza pericolo di deterioramento.

Art. 323. Se il ditenuto defunto è straniero, la sua morte è annunziata dalla Direzione al Ministero colla trasmissione del relativo certificato per le opportune provvidenze.

CAPO IV. — *Trasferimento dei ditenuti. Loro liberazione.*

Art. 324. I condannati che debbono passare da un carcere giudiziario ad una casa di pena sono trasportati in apposite vetture cellulari. Pegli imputati traslocati dall'uno all'altro carcere giudiziario si fa pure uso ove si possa di vetture cellulari, od almeno di appositi carri coperti; potranno però farsi trasportare a proprie spese in apposite vetture, nel qual caso si sottometteranno a tutte quelle cautele d' ordine e di sicurezza che potrà prescrivere l'Autorità la quale ne ordinò il traslocamento od il Capo della scorta incaricato della traduzione.

Art. 325. Gli ordini per il trasferimento da un carcere ad un altro degli imputati non che di quei condannati de' quali l' Autorità giudiziaria crederà di ordinare il trasporto nell'interesse della giustizia sono trasmessi dalla stessa Autorità direttamente all' Autorità dirigente, rimanendo riservata al Ministero dell'Interno la facoltà di ordinare il trasporto negli altri casi dei ditenuti condannati da un carcere giudiziario ad un altro.

Gli assegnamenti alle carceri di pena sono promossi dall'Autorità giudiziaria, la quale provvede per l'accompagnamento dei ditenuti traducendi a quel carcere che dal Ministero dell' Interno sarà stato designato.

Art. 326. Nissun ditenuto può essere tradotto da un carcere all'altro se prima non fu visitato dall'Ufficiale sanitario.

A questo fine il capo-guardiano deve essere avvertito 24 ore prima della traduzione.

Qualora dalla visita medica risulti che il ditenuto traducendo si trova in istato di malattia grave, e trattandosi di ditenute in istato di gravidanza apparente ovvero allattanti, per cui non possano porsi in viaggio e continuarlo, l'Ufficiale sanitario lo dichiarerà per iscritto.

In questi casi è vietato al capo guardiano di consegnare agli incaricati della traduzione i ditenuti designati nell'ordine di partenza. Previene però immediatamente e prima dell'ora della traduzione, se possibile, le Autorità giudiziaria ed amministrativa del ritardo che occorre, indicandone la cagione con la trasmissione della dichiarazione dell'Ufficiale sanitario.

Art. 327. Qualora dalla visita sanitaria risulti che il ditenuto traducendo è in istato di porsi in viaggio e di continuarlo, l' Ufficiale sanitario lo dichiarerà pure per iscritto, indicando nella sua dichiarazione se il ditenuto, nel corso della sua detenzione, abbia sofferto delle malattie, quale ne sia stata la natura, quale la cura fattagli, e quale lo stato suo igienico attuale, aggiungendo un estratto del registro giornaliero della infermeria.

In seguito a quella visita e successiva dichiarazione, il capo-guardiano è tenuto di consegnare immediatamente sia di giorno che di notte agli Agenti incaricati della traduzione i ditenuti designati per partire, accompagnando quella consegna con la trasmissione agli stessi incaricati della dichiarazione dell'Ufficiale sanitario, delle carte, estratti di giudizio, sentenza di condanna, libretto e danaro di spettanza dei ditenuti, non che di uno stato particolarizzato delle vestimenta che loro appartengano, e di quelle che a spese dell'Amministrazione sarà autorizzato dalla Direzione ad accordare a quelli fra i ditenuti traducendi che ne difettino.

Di tutti gli oggetti di cui sopra gli incaricati della traduzione spediscono ricevuta al capo-guardiano, rimanendone risponsabili essi soli finchè non ne abbiano ricevuto scaricamento con la consegna dei ditenuti alla Direzione del carcere dove debbono essere trasferiti.

Art. 328. I ditenuti prima della loro traduzione ricevono una doppia razione di pane se lasciano il carcere il mattino prima che ne sia fatta la distribuzione.

Questa razione è ridotta di un quarto in ragione di ciascun pasto fatto nel carcere prima della loro partenza.

Contemporaneamente è loro assestato sul registro di cui all'articolo 19 n.° 9 e sul libretto di cui all'articolo 202 il conto di quanto loro spetta, e di quello di che vanno debitori verso l'Amministrazione, spedendo di quanto sopra quitanza, e, se non sanno scrivere, apponendo il segno di croce con la firma di due testimoni sui detti registro e libretto. In caso di rifiuto se ne farà constare con verbale sottoscritto da due testimoni, nel quale verranno accennati i motivi allegati del rifiuto.

Art. 329. Nel caso di malattia grave si soprassederà dal rilascio dei ditenuti, salvochè li medesimi rifiutino formalmente di rimanere in carcere. Si darà immediato avviso della dilazione alle Autorità amministrativa e giudiziaria.

Art. 330. I ditenuti rilasciati per termine di pena, qualora difettino di mezzi per recarsi al loro domicilio, e quelli rilasciati per assolutoria, ove il vogliano, ricevono un foglio di via colla indennità di viaggio nel modo e nella misura stabiliti dai vigenti provvedimenti: il loro conto viene assestato come nell' articolo 328, ed è loro fatta restituzione della terza parte del prodotto del lavoro, di cui nell'art. 199, nel caso ivi espresso.

Se i ditenuti rilasciati sono minori degli anni 18, l'Autorità dirigente previene se è possibile alcuni giorni prima i loro parenti o tutori e la Società del Patronato del giorno ed ora della loro uscita.

Art. 331. I condannati alla pena correzionale del carcere o a pena criminale, i quali siano autorizzati a scontarla in un carcere giudiziario, o dei quali per qualunque motivo non ha potuto avere luogo la traduzione al carcere destinato per scontarvi la rispettiva pena, sono assoggettati al termine di questa alle regole a tale riguardo stabilite nei Regolamenti delle case di pena.

Art. 332. I ditenuti assoggettati al regime cellulare che lasciano il carcere di prevenzione sia per rilascio, sia per termine di pena, sia per traduzione ad un altro carcere, non possono avere alcuna comunicazione con gli altri ditenuti.

Disposizioni finali.

Art. 333. L'autorità amministrativa locale incaricata della direzione del carcere può con suo decreto delegare al capo guardiano quella parte di attribuzioni che nel presente Regolamento sono affidate al Direttore.

Qualora non lo giudichi conveniente, ne incaricherà con decreto un suo impiegato, il quale in questo caso avrà, per i soli uffizii che gli sono affidati, libero lo accesso nelle carceri.

L' autorità amministrativa darà avviso all' autorità giudiziaria dell' incarico che avrà dato al capo-guardiano, ovvero ad un impiegato del suo ufficio.

Nelle carceri nelle quali vi hanno le suore, la direzione delle lavorazioni, e relativa tenuta dei registri non potranno mai essere affidate nè al capo guardiano, nè a detto impiegato.

Art. 334. Col presente Regolamento è derogato ad ogni contrario provvedimento concernente l' amministrazione e la disciplina interna delle carceri.

Art. 335. Le autorità superiori amministrative provinciali e di circondario rispettivamente procureranno che il più tosto possibile, e fra un mese almeno dall'attivazione del presente Regolamento sia istituita la commissione visitatrice locale delle carceri di cui al capo 2° della parte 1, e formeranno di concerto con essa e col Direttore ove esiste, il regolamento interno da rassegnarsi all'approvazione del Ministero entro 3 mesi dall'insediamento della medesima.

Art. 336. In tutti i casi non previsti nel presente Regolamento nè in quello interno, l'autorità dirigente prende quelle determinazioni, che le circostanze e la prudenza le suggeriscono, con obbligo di tosto informarne il Ministero.

Art. 337. Una copia del Regolamento generale e di quello interno, rimarrà affissa nella sala destinata a corpo di guardia.

Art. 338. Un estratto del presente Regolamento e di quello interno rimarrà costantemente affisso nelle celle e camere comuni. Questo estratto certificato conforme dall'autorità dirigente conterrà le disposizioni relative ai doveri dei ditenuti, non che la tariffa dei prezzi delle somministranze del vitto venale, e di qualunque altra che sia lecito fare ai ditenuti.

Niuna affissione di questo genere od altra qualsiasi potrà essere fatta nella sala degli esami ad eccezione di quella prescritta dall'ultimo alinea dell'art. 236.

Disposizioni transitorie.

Art. 339. È conservato agli attuali comandanti dei guardiani il loro titolo, il grado e lo stipendio: essi però eserciteranno, finchè staranno in carica le funzioni di capi-guardiani.

Di mano in mano che si rende vacante alcun posto di comandante de'guardiani non sarà più provveduto alla sua surrogazione.

Art. 340. Il presente Regolamento andrà immediatamente in vigore in tutte quelle parti di esso che sono conciliabili colla forma degli attuali fabbricati carcerarii, e coi contratti in corso per le varie somministranze alle carceri di quelle provincie ove havvi diversità di sistema nel trattamento dei ditenuti. Di mano in mano che scadranno questi contratti verrà provveduto perchè siano applicate ovunque le norme e le prescrizioni in questo Regolamento contenute.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno

MINGHETTI

Inserzioni Legali

TRASCRIZIONE.

Oggi, nella conservatoria delle ipoteche di questo circondario, fu trascritto un istrumento giudiziale del 12 marzo prossimo passato, rogato Banchi, segretario della giudicatura della sezione Po, con cui li signori Insinuatore Francesco fu altro Francesco, Luigia Tamietti fu avv. Carlo, Pasquale, minori Andrea, Onorato, Carlo-Alberto, Fausto, Ernesto, Vittorio-Emanuele, Carolina, Vincenza e Lidia, padre, madre e figli Somazzi, domiciliati in questa città, non che la prole maschia nascitura dal primo, vendettero al signor Giuseppe Villa fu Antonio, pure domiciliato in questa città, gli stabili infradesignati pel prezzo di L. 50,000, cioè:

In territorio di Rivalba, senza mappa.

1. Casa civile e rustica detta il Davico o Somazzi, reg. Fey, con giardino, aia, orto, siti, prati, vigne e gerbido, il tutto simultaneamente, di ettari 3, are 93, cent. 1.

2. Campo con viti e prato, regione Forano, di ettari 3, are 20, cent. 99.

3. Campo, vigna e prato, ivi, di ettari 4, are 22, cent. 22.

4. Prato e campo, regione Quagliato, di ett. 2, are 69, cent. 30.

5. Campo, reg. Rosio, di ettari 3, are 43, cent. 65

6. Campo, reg. Caseppa, di are 50, centiare 77

7 Campo, ivi, di are 18, cent. 10.

8. Prato, ivi, di are 19, cent. 94.

9. Campo, ivi, di are 79, cent. 86.

10. Prato, regione Volperio, di are 19, cent. 5.

11. Bosco, ivi, di are 15, cent. 87

12. Bosco, regione Sucis, di are 57, cent. 75.

13. Bosco, ivi, di are 30, cent. 48.

14. Bosco, regione Fey, di are 47, centiare 56

15 Bosco, ivi, di are 21, cent. 48.

16. Bosco, regione Davico, di are 12, cent. 3.

In territorio di Sciolze, senza mappa

17 Prato, regione Pradoglio, di are 32, cent. 23

18. Campo, ivi, di are 20, cent. 95.

19 Prato, regione Maretto, di are 38, cent. 10.

20. Gerbido, regione Devels, di are 92, cent. 75.

In territorio di Casalborgone, senza mappa.

21. Bosco, regione Fornarelli, di are 38, cent. 10.

Torino, 3 aprile 1861.

PURGAZIONE STABILI

Si deduce a pubblica notizia che con decreti del signor presidente del tribunale di circondario di Torino in data 13 e 29 marzo spirante, sull'instanza del sig. Gioanni Pugin residente a Moncalieri si nominarono li uscieri, Agostino Scaravelli addetto allo stesso Tribunale, Giovambattista Benzo addetto alla giudicatura d'Orbassano, Firmino Marcelli presso quella di Chieri, Carlo Bertolino presso quella di Sciolze, e Secondo Rosina presso il tribunale di circondario d' Asti per eseguire le notificazioni previste dall'art. 2306 del Codice civ. nel giudizio di purgazione instituito sul prezzo stabili infradescritti, e venduti allo stesso Pugin coll'instrumento 29 maggio 1860 rogato Marietti, dalle signore Nicolina, Rosa e Carolina sorelle Couvette fu Gioanni Claudio, la prima moglie di Giacomo Ferrerati la seconda di Carlo Pagliano e la terza di Gualberto Muratore pel prezzo di L. 32,400.

Descrizione degli stabili posti in territorio d'Orbassano.

1. Corpo di fabbrica, civile, e rustico, siti, corte e giardini, posti nel concentrico d'Orbassano, sezione I, mappa num. 423, 344, 421 e 422, della complessiva superficie di are 19, 70, cui coerenziano la via pubblica, la vietta vicinale, gli eredi Grandis, ed il sig. Valzania;

2. Campo regione Bicocca, sezione II, mappa n. 180, di are 58, coerenti li eredi Amberti, li eredi Mariatti, gl' eredi Francese, Antonio Cantone, e gli eredi Ginzano;

3. Prato, regione Montardone, sez. II, mappa num. 250, di are 38, 20, coerenti Pietro Pejrone a due parti, li fratelli Francese e Stefano Grosso;

4. Prato, regione Bassa, sez. E, mappa n. 244, di are 36, 40, coerenti il cav. Carlo Grandi, gli eredi Mariatti, eredi Richetta, ed il sig. Mejuardi.

L'atto suddetto venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Torino il 6 luglio 1860, ed inserta la relativa nota nel Giornale ufficiale del regno 15 settembre successivo.

Torino, il 29 marzo 1861.

Bianciotti proc. capo.

NEL FALLIMENTO

di Lorenzo Napoleone Castelli, negoziante in abiti fatti in Torino, via dell'Accademia delle Scienze.

Si avvisano li creditori verificati e giurati in detto fallimento, di presentarsi personalmente o per mezzo di speciale mandatario, nel tribunale di commercio di Torino, davanti il signor giudice commissario Giacomo Cagnassi; il giorno 24 del corrente mese, ed alle ore 2 pomeridiane, per deliberare sulla formazione del concordato.

Torino, li 2 aprile 1861.

Avv. Pianzola sost. segr.

ESTRATTO DI BANDO.

Nel giorno 4 del prossimo venturo maggio, alle ore 10 antimeridiane, in Palazzo e nella casa comunale, avanti il sottoscritto segretario della giudicatura di Azeglio, debitamente delegato dal tribunale del circondario d' Ivrea, con decreto 20 marzo prossimo passato, avrà luogo la vendita con tal decreto autorizzata dei seguenti stabili proprii del minore Monte Giovanni, di cui sua madre Monte Marianna è tutrice, e Marina Domenico protutore, situati sul territorio di Palazzo, cioè:

1. Prato, reg. Sottomonte, di are 17, 85, parte del num. di mappa 1297, 1298.

2. Campo, reg. Taulero o Roggie, di are 13, 84, num. di mappa 833 e 3337.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di stima fissato a caduno di detti stabili, cioè, al primo di L. 661, 10 ed al secondo di lire 387, 50.

La vendita si fa alle condizioni di cui nel bando d'oggi, che ognuno potrà vedere presso il sottoscritto in tutti li giorni ed ore d'ufficio.

Azeglio, primo aprile 1861.

Cattaneo segr.

INCANTO

dietro aumento di mezzo sesto.

Ghibaudo Michele fu Carlo, residente in Boves, con atto passato alla segreteria del tribunale del circondario di Cuneo il 27 ora scorso marzo, fece l'aumento del mezzo sesto, dietro autorizzazione avutane dal prelodato tribunale, con decreto dello stesso giorno, al prezzo dei lotti primo e quinto, dei beni stati subastati sull'instanza del Comune di Demonte, a pregiudicio di Matteo Enriei di Boves e deliberati il lotto primo a Pellegrino Bartolomeo di Boves, per lire 630 ed il lotto quinto a favore di Giuseppe Cavallo, per L. 100, con sentenza del prelodato tribunale 20 citato marzo, con quale atto d'aumento il Ghibaudo Michele offerse pel lotto primo L. 705 e pel quinto L. 110, costituendo in suo procuratore il causidico Giuseppe Bessone.

In calce del ripetuto atto d'aumento di mezzo sesto, l'illmo signor presidente dello stesso tribunale, con decreto portante pure la data 27 marzo, fissò pel nuovo incanto l'udienza che sarà tenuta dal ridetto tribunale di Cuneo, il giorno 21 corrente aprile ore 11 di mattina, mandando redigersi nuovo bando venale che porta la data 7 andante mese, come pure le condizioni della vendita.

Cuneo, 10 aprile 1861.

Gallian sost. Bessone proc.

FORMAZIONE DI CONCORDATO.

Si avvisano i creditori verificati e giurati nel fallimento di Giacomo Burzio, già caffettiere e liquorista in questa città, di presentarsi personalmente o per mezzo di speciale mandatario nel tribunale di questo circondario, ff. di quello di commercio, davanti il signor giudice commissario avv. Tommaso Cagno, il giorno di mercoledì, 1.o dell'entrante mese di maggio, ore 8 di mattina, all'oggetto di deliberare sulla formazione del concordato.

Saluzzo, 5 aprile 1861.

Ghiano sost. segr.

FALLIMENTO

di Giacomo Paganone, liquorista e fondachiere in Giaveno.

Il segretario del tribunale del circondario di Susa, ff. di quello di commercio, rende avvertiti i creditori di detto Giacomo Paganone, di doversi presentare personalmente o per mezzo di mandatario, nello spazio di giorni 20 al notaio Michele Morelli, di Giaveno, qual sindaco definitivo di detto fallimento, nominato con sentenza d'oggi a rimettere al medesimo i loro titoli di credito, oltre ad una nota indicativa del credito stesso, se pure non preferiscono di farne il deposito nella segreteria di detto tribunale, e di comparire quindi avanti il signor giudice commissario, avv. Giuseppe Ghedo, al 29 del volgente mese di aprile, ore 9 antimerid., nella solita sala di detto tribunale, ad oggetto di procedere alla verificazione dei crediti a termini di legge.

Susa, 5 aprile 1861.

Magnago sost. segr.

FALLIMENTO

di Ferrero Carlo, negoziante in generi coloniali in Vercelli.

Il tribunale del circondario di Vercelli, ff. di tribunale di commercio, con sua sentenza del giorno d'oggi, dichiarò in istato di fallimento il negoziante in generi coloniali in detta città, Ferrero Carlo, e dopo avere provveduto pel sigillamento dei libri, merci ed effetti tutti di spettanza del fallito, nominò a sindaci provvisorii, Badino Luigi di Vercelli e Gambino Giuseppe di Alessandria, assegnando in pari tempo come assegnò tutti i creditori del fallito stesso, di radunarsi alle ore 9 antimeridiane del 26 andante, nella sala d'udienza del prefato tribunale, avanti il signor avv. cav. Carlo Bichi, giudice commissario, onde addivenire alla nomina dei sindaci definitivi.

Vercelli, 8 aprile 1861.

F. Celasco segr.

REINCANTO.

All'udienza che terrà il tribunale del circondario di Vercelli, nella solita sala delle pubbliche sedute il giorno 27 corrente mese, avrà luogo il reincanto dei beni già proprii della signora Adelaide Rossenga, moglie del notaio Felice Masserio-Avventura, dimoranti a Torino, e contro di essi, subastati sull'instanza delli signori Balocco Virginio, quale tutore del minore di lui nipote Felice Rossenga, domiciliati a Vercelli e Rossenga Luigia, moglie del signor Carlo Graziano, domiciliati a San Germano.

Detti beni stabili vengono posti all' asta pubblica in due distinti lotti, al prezzo aumentato di L. 1650 pel lotto primo e lire 440 pel lotto secondo, e saranno deliberati all'ultimo miglior offerente, ai patti e condizioni risultanti dal relativo bando che sarà debitamente pubblicato.

Vercelli, 8 aprile 1861.

Ferraris sost. Mambrelli.

ACCETTAZIONE D' EREDITÀ

Con atto passato avanti la segreteria del tribunale del circondario di Vercelli, Vallino Nicola dichiarò di accettare col benefizio dell'inventario l'eredità devolutagli in concorso coi suoi fratelli geometra Uberto e medico Crescentino del fu loro padre Vallino Lorenzo, resosi defunto in Livorno Vercellese *ab intestato* il 5 febbraio ultimo.

Torino, li 6 aprile 1861.

Capriolio p. c.

Tip. G. Favale e Comp.